



**activate**

Enhancing the anti-Trafficking Identification,  
prevention and support mechanisms

# MANUALE FORMATIVO SULLA TRATTA DI ESSERI UMANI PER OPERATORI E OPERATRICI DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE MIGRANTI, RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATE



Funded by the Asylum, Migration  
and Integration Fund (AMIF)  
of the European Union

Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta il punto di vista delle autrici. La Commissione Europea non assume nessuna responsabilità per l'utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute.



Il “Manuale formativo sulla tratta di esseri umani per operatori e operatrici di centri di accoglienza per persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate” di Differenza Donna APS ONG è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

## Partner di progetto

KMOP – Grecia | [www.kmop.gr](http://www.kmop.gr)

DIFFERENZA DONNA APS ONG - Italia | [www.differenzadonna.org](http://www.differenzadonna.org)

ANIMUS ASSOCIATION FOUNDATION - Bulgaria |  
[www.animusassociation.org](http://www.animusassociation.org)

SOLWODI Deutschland e.V. - Germania | <http://www.solwodi.de>

## Autrici del manuale in lingua inglese:

Ilaria Boiano, Cristina Cecchini, Giulia Fioravanti, Chiara Spampinati - DD, Italia (Parte I, Modulo I)

Maria Elli Doufexi Kaplani, Eirini Athanasiou - KMOP, Grecia (Modulo II)

Antoaneta Vassileva, Nadia Kozhouharova - Animus, Bulgaria (Modulo III)

Eva Danner, Katharina Hein, Bernadette Nyamekye, Anja Wells - SOLWODI, Germania (Modulo IV)

## Adattamento dei testi della versione italiana a cura di:

Ilaria Boiano, Cristina Cecchini, Marta Cigna, Giulia Fioravanti, Chiara Spampinati – DD



## Indice dei contenuti

Lista delle abbreviazioni .....	7
Introduzione .....	8
PARTE I: IL MANUALE.....	10
1.1. Quadro concettuale.....	10
1.2. Fini e obiettivi del manuale.....	11
1.3. Metodologia.....	13
1.4. Struttura del manuale.....	15
PARTE II: MODULI FORMATIVI .....	17
MODULO I: LA TRATTA DI ESSERI UMANI – QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA .....	17
1.1. Cos'è la tratta di esseri umani? .....	18
1.2. Dati UE sulla tratta .....	19
1.3. La tratta di esseri umani come reato specifico di genere 23	
1.4. Quadro legislativo a livello internazionale ed Europeo	25
1.5. La protezione delle vittime e delle sopravvissute alla tratta nel sistema internazionale di protezione .....	30
1.6. Normativa nazionale per il contrasto alla tratta di esseri umani	40
DATI E GRAFICI SULLA TRATTA DI ESSERI UMANI .....	46
MODULO II: APPROCCI SPECIFICI.....	48
2.1. Prospettiva di genere .....	49

2.2.	Approccio intersezionale .....	52
2.3.	Approccio basato sui Diritti Umani che pone al centro la vittima	55
2.4.	Come approcciarsi alle vittime .....	56
	GLOSSARIO .....	61
	MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI.....	64
3.1.	Forme di sfruttamento .....	65
3.2.	Indicatori di vittimizzazione .....	71
3.3.	“Sfruttamento secondario” .....	77
3.4.	Fattori di rischio.....	78
3.5.	Misure per mitigare i fattori di rischio derivanti dalle procedure .....	88
	STRUMENTO DI SCREENING PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RE-TRAFFICKING E SFRUTTAMENTO SECONDARIO .....	92
	MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO .....	97
4.1.	Protezione .....	98
4.2.	Integrazione e <i>empowerment</i> .....	109
4.3.	<i>Referral</i> .....	116
4.4.	Risarcimento del danno e indennizzo.....	119
	DATABASE DEI CONTATTI E DELLE RISORSE .....	124
	Bibliografia .....	127
	liografia .....	127

## Lista delle abbreviazioni

ASAN	Association of Southeast Asian Nations
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CoE	Council of Europe – Consiglio d’Europa
EC - CE	European Commission – Commissione Europea
EIGE	European Institute for Gender Equality
EU – UE	European Union – Unione Europea
EUCPN	European Crime Prevention Network
GBV	Gender-Based Violence
GRETA	Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings
ILO	International Labour Organisation
LGBTIQ	Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transsessuali, Intersessuali, Queer
MGF	Mutilazioni Genitali Femminili
NGO - ONG	Non-Governmental Organisation – Organizzazione Non Governativa
OHCHR	Office of the High Commissioner for Human Rights
OSCE	Organization for Security and Cooperation in Europe
PICUM	Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
UN	United Nations
UNHCR	United Nations High Commission for Refugees

## Introduzione

Operatori ed operatrici che lavorano nei Centri di accoglienza per persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate svolgono un ruolo cruciale, ma spesso sottovalutato, nei percorsi di protezione e supporto alle vittime di tratta e sfruttamento. Tuttavia, queste figure spesso non hanno una formazione di genere e sulla tratta di esseri umani, e i Centri in cui operano possono non fare parte dalle reti formali di enti pubblici e privati impegnati nella lotta alla tratta e nella protezione delle vittime (EIGE, 2018).

ACTIVATE - rAfforzare i meCcanismi anTItratta di preVenzione, identificAzione e sosTEgno è un progetto AMIF (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) che mira a contribuire al contrasto alla tratta, potenziando i meccanismi di prevenzione, emersione, protezione e supporto alle vittime, con particolare attenzione alle donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

Il presente manuale fornisce un'ampia panoramica dei diversi aspetti legati alla tratta e al supporto alle vittime, nonché alcuni approfondimenti e strumenti utili al fine di migliorare le competenze di operatori e operatrici che lavorano nei Centri di accoglienza e permettere loro di svolgere un ruolo attivo ed efficace nella lotta contro una delle principali violazioni dei diritti e della dignità umana. Il manuale è stato inoltre utilizzato nel contesto di corsi di formazione che puntano allo sviluppo di capacità per potenziare i meccanismi di prevenzione, emersione e supporto alle vittime. Un approccio multidisciplinare è il principio chiave di questo manuale che, per garantirne l'efficacia, è stato sviluppato da un team multiprofessionale composto da avvocate, assistenti sociali,

psicologhe e criminologhe con specifica esperienza sulla tratta e nel supporto alle sopravvissute. Il manuale è stato creato dal consorzio del progetto tra dicembre 2020 e giugno 2021 ed è stato testato in dodici sessioni di formazione in Italia, Grecia, Germania e Bulgaria.

Sulla base delle formazioni realizzate, il manuale di formazione è stato rivisto e validato, incorporando i feedback delle formatrici e di 290 partecipanti alla formazione, e successivamente tradotto e adattato al contesto italiano<sup>1</sup>. Questo manuale di formazione è stato inoltre la base per lo sviluppo di uno strumento di e-learning per operatori ed operatrici, pubblicato sui siti web del [progetto ACTIVATE](#) e di [Differenza Donna](#).

---

<sup>1</sup> Tali feedback sono stati inclusi ed analizzati in 4 report nazionali ed un report di sintesi relativi alle formazioni realizzate e consultabili sia sul sito di progetto che sul sito di Differenza Donna, per quanto concerne in particolare le 4 giornate formative condotte da Differenza Donna in Italia.

# PARTE I: IL MANUALE

## 1.1. Quadro concettuale

La legislazione internazionale e dell'Unione Europea obbliga gli Stati a garantire che una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti hanno indicatori ragionevoli per ritenere che possa trattarsi di una vittima di tratta. In base alle esigenze individuali, il sostegno alle sopravvissute dovrebbe includere un alloggio adeguato e sicuro, assistenza pratica, cure mediche, sostegno psicologico, consulenza, nonché servizi di informazione, e mediazione linguistico-culturale. Un'attenzione particolare e un supporto specializzato sono inoltre necessari per le vittime e le sopravvissute particolarmente vulnerabili, compresi bambini e bambine, donne in stato di gravidanza e persone con disabilità.

Secondo la Strategia UE per la lotta alla tratta di esseri umani (EC, 2012), riconoscere le vittime in modo efficiente e in tempi brevi è il primo passo per assicurarsi che siano trattate come soggetti titolari di diritti, che vi abbiano pieno accesso e possano esercitare i loro diritti in modo efficace, il che include ricevere assistenza e protezione adeguate.

Come concluso nella relazione sul recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione e il contrasto alla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio (di cui alla Direttiva 2011/36/UE), le autorità nazionali

hanno compiuto sforzi notevoli per recepire la Direttiva nel diritto nazionale. Tuttavia, l'accesso alle informazioni sui diritti delle vittime rimane inadeguato, i meccanismi di referral a livello nazionale e transnazionale rimangono inefficaci e si vanno a sommare all'incapacità di riconoscere tutte le vittime, comprese quelle nei flussi migratori misti. Le suddette problematiche continuano a impedire alle vittime di tratta di godere effettivamente dei diritti che spettano loro (EC, 2016).

Al fine di garantire un'emersione precoce della tratta e prevenire quindi fenomeni di *re-trafficking* e di vittimizzazione secondaria, tutti gli attori che entrano in contatto con persone migranti dovrebbero usufruire di strumenti e procedure comuni che garantiscano un tempestivo riconoscimento delle persone esposte a diverse forme di vittimizzazione durante i percorsi migratori. In questo contesto di accoglienza e ospitalità formale e informale, il personale è spesso oggetto di una frequente mobilità tra servizi, strutture, funzioni, ma anche di mobilità territoriale.

Una tale sistema di procedimenti e procedure relative ai flussi di persone migranti e rifugiate implica il rischio di interventi frammentari a causa della mancanza di omogeneità nella valutazione degli indicatori di violazione dei diritti umani e dei fattori di rischio di ulteriore vittimizzazione, oltre che della necessità di adattare l'intervento ai reali bisogni della persona. Infatti, un altro problema è che si tende a predisporre degli automatismi a cui affidarsi nello svolgimento dell'intervento di protezione per velocizzare i compiti e ridurre il rischio di omissioni nell'intervento stesso. Questi automatismi, però, possono avere gravi conseguenze sulla qualità della risposta ai bisogni individuali delle persone.

## 1.2. Fini e obiettivi del manuale

Il manuale è rivolto a operatori e operatrici che lavorano in Centri di accoglienza per persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo. Questo gruppo target potrebbe includere operatori e operatrici con background, abilità e competenze diverse, ma che sono coinvolti in uno o più servizi forniti a migranti, rifugiati e richiedenti asilo (strutture di accoglienza e alloggio, centri per richiedenti asilo e rifugiati, Sportelli, Centri anti violenza e Case rifugio per donne, helpline di emergenza, ecc.). Il manuale intende offrire una guida pratica in merito ai diversi approcci, al quadro giuridico, al riconoscimento delle vittime di tratta e alle misure di protezione e di supporto, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. Favorire l'emersione e migliorare il riconoscimento tempestivo ed efficace delle vittime di tratta con particolare attenzione alle forme di sfruttamento basate sul genere e ai relativi effetti e conseguenze;
2. Prevenire l'inizio e/o il proseguimento dello sfruttamento delle vittime nel Paese di transito o destinazione;
3. Rafforzare l'accesso alla giustizia, incluso l'accesso alle misure di protezione, risarcimento e riparazione;
4. Prevenire il rischio di *re-trafficking*, compresa la tratta trans-europea, e il rischio di rimpatrio e respingimento, in violazione del principio di non-respingimento.

Il manuale mira anche a permettere ad operatori e operatrici di sviluppare una metodologia per analizzare e combattere la tratta con un approccio di genere e intersezionale, e a promuovere e rafforzare la capacità delle sopravvissute alla tratta di partecipare attivamente alle attività di supporto di cui sono destinatarie.

Infine, il manuale mira a definire nuove forme di relazione tra operatori, operatrici e vittime/sopravvissute alla tratta. In

particolare, valorizzando la definizione e la condivisione di un approccio efficace e aperto all'ascolto attivo delle esperienze individuali, evitando procedure che rischiano di guardare alle persone come oggetti standardizzati di intervento, riducendole così a numeri invisibili e compromettendo, di conseguenza, un loro pronta riconoscimento quali titolari di diritti.

### 1.3. Metodologia

Questo manuale si basa su un approccio multifattoriale e su una prospettiva di genere<sup>2</sup>, che coniuga l'obiettivo di garantire un riconoscimento efficace delle vittime di tratta. Segue inoltre un approccio esperienziale e partecipativo, che si riferisce anche alle modalità di relazione con le vittime e le sopravvissute alla tratta di esseri umani e a violazioni dei diritti fondamentali, al fine di prevenire tutti gli automatismi e le procedure che non tengono conto dei bisogni e delle volontà delle beneficiarie.

La logica di questo manuale include la necessità di garantire la condivisione e la trasmissione delle competenze e delle conoscenze sulla tratta e sulle sue trasformazioni acquisite nel contatto diretto con le singole vittime, in modo da mitigare l'impatto negativo dell'estrema mobilità di operatori e operatrici nell'ambito dei processi di emersione e riconoscimento delle vittime di tratta. Di conseguenza, questo manuale è stato concepito perseguendo un approccio di capacity building, piuttosto che come un insieme di interventi e strumenti separati o preconfezionati. Ciò implica lo sforzo finalizzato a mettere al centro gli individui, i diritti umani,

---

<sup>2</sup> Per maggiori informazioni su questi approcci, vedere il Modulo II del presente Manuale.

*l'empowerment*, la partecipazione, l'interdipendenza, il cambiamento, la sostenibilità e la mitigazione dei fattori di rischio.

La metodologia proposta sviluppa una visione intersezionale<sup>3</sup> che permette di analizzare l'esistenza di molteplici fattori di rischio e vulnerabilità, e permette di formulare un intervento multidimensionale che miri a rimuovere le molteplici discriminazioni che ne ostacolano il successo.

Infine, gli argomenti formativi del presente manuale sono stati selezionati sulla base dei vincoli legali internazionali ed europei che impegnano gli Stati Membri dell'UE nella protezione dei diritti delle vittime di tratta di esseri umani.

A livello terminologico, si precisa che sarà privilegiata l'adozione del femminile sovraesteso, in riferimento sia alle persone vittime/sopravvissute alla tratta, che alle figure professionali coinvolte nei percorsi di protezione e supporto. Alla luce della prevalenza femminile tra le vittime di tratta, confermata dai dati raccolti, si raccomanda infatti la presenza di personale specializzato dello stesso sesso delle vittime.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei termini vittima e sopravvissuta, sarà privilegiato il termine "vittima" in riferimento ai percorsi di emersione della tratta e di assistenza e consulenza legale, secondo la cornice terminologica delle direttive 2011/36/UE e 2012/29/UE. Il termine "sopravvissuta" sarà invece adottato in via preferenziale in riferimento ai percorsi di protezione e supporto, in quanto generalmente preferito nei settori del sostegno psicologico e sociale poiché implica resilienza (cfr. Glossario, pag. 62).

---

<sup>3</sup> Per maggiori informazioni, vedere il Modulo II del presente Manuale.

## 1.4. Struttura del manuale

Il manuale formativo è organizzato in due parti e quattro moduli.

La prima parte è dedicata alla descrizione dei destinatari del manuale e dei suoi scopi, obiettivi, metodologia e struttura.

La seconda parte inizia con il Modulo I, che offre una panoramica sulla tratta di esseri umani sulla base dei dati più recenti, comprese le informazioni di base sui quadri giuridici internazionali, europei e nazionali che interessano il fenomeno. Questo modulo sottolinea anche l'intersezione di molteplici assi di discriminazione e la complessità dei flussi migratori e dei rifugiati, elementi che hanno un impatto sempre più consistente sulle persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo. Il modulo mira a permettere la comprensione degli effetti di questo impatto e a suggerire un sistema che combini le diverse forme di protezione per salvaguardare le vittime dal rischio di respingimento, che è uno dei principali fattori di rischio per il *re-trafficking*.

Il Modulo II offre gli elementi per valorizzare una prospettiva di genere, di cui i operatori e operatrici hanno bisogno alla luce delle forme specifiche e prevalenti di tratta negli Stati Membri dell'UE. Offre elementi per investire in una risposta su misura, che comporta:

- Il ripristino dei diritti umani delle vittime di tratta;
- Concentrarsi sui bisogni e sulle preoccupazioni delle vittime per garantire loro di accedere a servizi sensibili, che adottino un approccio non giudicante, cercando di ridurre al minimo la traumatizzazione secondaria e dando alle sopravvissute la possibilità di ricoprire un ruolo attivo nei percorsi di protezione,

supporto e nei procedimenti presso Le Commissioni Territoriali ed i Tribunali (approccio incentrato sulle vittime).

- Riconoscere i molteplici fattori discriminatori che si intersecano nell'esperienza degli individui (sesso, genere, classe, appartenenza etnica, ecc.) e comprendere il loro impatto sulla vittimizzazione all'interno della tratta (approccio intersezionale).

Il Modulo III affronta diversi aspetti del fenomeno, identificando i principali fattori di rischio e di vulnerabilità alla tratta di esseri umani. Potrà quindi aiutare operatori e operatrici a riconoscere le circostanze soggettive e oggettive all'interno delle storie individuali per comprendere meglio l'esperienza condivisa dalle vittime di tratta e analizzare caso per caso il coinvolgimento nelle reti criminali degli sfruttatori, senza trascurare un'analisi approfondita dei danni causati dalla violazione di diritti fondamentali.

Il modulo IV è dedicato all'introduzione delle misure di sostegno e di *empowerment*, compresi i risarcimenti e gli indennizzi a cui le sopravvissute alla tratta hanno diritto.

## PARTE II: MODULI FORMATIVI

### MODULO I: LA TRATTA DI ESSERI UMANI – QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA

*Questo modulo sfida l'opinione diffusa per cui le norme giuridiche sono difficili da comprendere per i non professionisti del diritto, e aiuta ad approfondire gli ambiti di applicazione delle norme nella pratica operativa. Tutti i professionisti e le professioniste possono trarre beneficio dall'acquisizione di contenuti legali, dal punto di vista della comprensione del fenomeno, delle sue dimensioni, così come degli scopi e delle potenzialità del proprio intervento e dei propri compiti, come definiti dalle fonti giuridiche pertinenti. Scopo di questo modulo è pertanto l'acquisizione di una conoscenza relativa alle definizioni legali legate al fenomeno della tratta, alle fonti giuridiche pertinenti e agli obblighi giuridici positivi e negativi che gravano su tutti gli attori coinvolti nella tratta di esseri umani, tra i quali operatori e operatrici di Centri di Accoglienza.*

### 1.1. Cos'è la tratta di esseri umani?

La tratta viene definita come l'insieme delle condotte atte a reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone, comprendendo in esse anche lo scambio o il trasferimento del controllo su tali persone, mediante la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione quali il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o il dare o ricevere pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo su un'altra, a scopo di sfruttamento<sup>4</sup>.

Le norme a maggior tutela del superiore interesse del minore stabiliscono, altresì, che in ogni caso, i suddetti atti sono punibili anche in mancanza di coercizione nel caso in cui coinvolgano un bambino o una bambina, ovvero qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni.

Per **posizione di vulnerabilità** si intende una situazione in cui una persona non ha alternative reali o accettabili se non quella di sottoporsi all'abuso in questione.

Lo **sfruttamento** comprende lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento finalizzato alla commissione di attività criminali o il prelievo di organi<sup>5</sup>.

Il consenso di una vittima di tratta allo sfruttamento, implicito o espresso, è giuridicamente irrilevante nel caso in cui siano stati utilizzati dei mezzi di coercizione.

---


<sup>4</sup> Direttiva 2011/36/UE, articolo 2.

<sup>5</sup> Si veda il Modulo III.

## 1.2. Dati UE sulla tratta

Conoscere i dati sulla tratta di esseri umani è fondamentale per comprendere le dimensioni e le caratteristiche di un fenomeno in costante evoluzione. Secondo le informazioni riferite dagli Stati Membri riguardo le vittime che sono state registrate dalle autorità e/o da altre agenzie e organizzazioni, per il periodo complessivo del biennio 2017-2018, sono state registrate **26.268** vittime nell'UE-28; **12.514** vittime nell'UE-28 nel 2017, e **13.754** nel 2018 (EC, 2020).

Per il 2017-2018, i cinque Stati Membri dell'UE-28 con il maggior numero di vittime registrate sono stati il Regno Unito (12.123), la Francia (2.846), l'Italia (1.988), i Paesi Bassi (1.624) e la Germania (1.380). Nell'UE-27, la Romania (1.159) è stata il quinto Stato Membro per numero di vittime.



Fonte: Vittime di tratta registrate per Stato Membro su 1000000 di abitanti per il biennio 2017-2018 (EC, 2020).

## MODULO I: QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA

Nel precedente periodo di riferimento (2015-2016), i primi cinque Paesi con il maggior numero di vittime registrate sono stati il Regno Unito (7.071), i Paesi Bassi (2.442), l'Italia (1.660), la Romania (1.636) e la Francia (1.516).

Confrontando questi dati con la dimensione dei flussi migratori e delle persone rifugiate verso gli Stati Membri dell'UE negli stessi anni, e tenendo presente i Paesi di origine prevalenti, risulta evidente che il tasso di riconoscimento delle vittime di tratta è ancora insoddisfacente, anche alla luce della priorità data all'obiettivo del tempestivo riconoscimento nel quadro della legislazione inerente la tratta di esseri umani (CEDAW, 2020).

In linea con i dati riferiti agli anni precedenti, nel 2017-2018, la tratta a scopo di sfruttamento sessuale è stata segnalata come la principale forma di sfruttamento nell'UE-27 e nell'UE-28. Quasi due terzi (60%) delle vittime registrate sono state vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale nell'UE-27; il 46% di tutte le vittime registrate sono state vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale nell'UE-28.

Agli Stati Membri è stato chiesto di fornire dati su tutte le forme di sfruttamento, comprese le attività criminali, lo sfruttamento dell'accattonaggio, la servitù domestica, la frode previdenziale e il prelievo di organi.

I risultati dei dati raccolti indicano che, nell'UE-28, nel 2017-2018, la tratta per attività criminali corrispondeva all'11% delle forme di sfruttamento giunte all'attenzione delle organizzazioni registranti, seguita dalla servitù domestica (5%) e dallo sfruttamento dell'accattonaggio (1%). Inoltre, nell'UE-28 sono state registrate 49 vittime di tratta per frode previdenziale e 17 vittime di tratta per prelievo di organi, che rappresentano statisticamente lo "0%" del numero totale di vittime registrate per forma di sfruttamento.

## MODULO I: QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA

Le donne e le ragazze si confermano la maggioranza delle vittime di tratta di esseri umani nel 2017-2018<sup>6</sup>. Nell'UE-28, il genere femminile (donne e ragazze) ha rappresentato il 58% di tutte le vittime registrate, mentre il genere maschile (uomini e ragazzi) il 39%. Più della metà (6.941 su 10.163) delle vittime registrate di sesso maschile nell'UE-28 sono state identificate nel Regno Unito.

Le donne costituiscono la maggioranza (92%) delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale nell'UE-27 nel 2017-2018, mentre gli uomini hanno rappresentato il 6% delle vittime per questa forma di sfruttamento. Nell'UE-28, la percentuale di donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale è identica (92%) a quella dell'UE-27. Gli uomini hanno rappresentato una quota maggiore di vittime registrate per sfruttamento lavorativo nell'UE-27 (80%) rispetto all'UE-28. In entrambi i casi, circa due terzi (63%) delle vittime registrate per altre forme di sfruttamento erano donne.

Il 41% delle vittime registrate nell'UE-28 erano cittadini UE e il 56% erano cittadini di Paesi terzi. Tra le vittime UE, il 27% è stato registrato nel proprio Paese di cittadinanza. La maggior parte (57%) delle vittime minorenni registrate nell'UE-28 erano cittadini UE (di cui quasi la metà (49%) è stata vittima di tratta nel proprio Paese) e il 41% dei bambini vittime di tratta erano cittadini di Paesi terzi.

La grande maggioranza (94%) delle vittime con cittadinanza UE nel 2017-2018 proviene da 10 Stati Membri. In numeri assoluti, i primi cinque Paesi UE di provenienza delle vittime registrate sono la


---

6 Secondo il rapporto GRETA (2018), in Italia nel 2017 sono state riconosciute e assistite 1050 persone sopravvissute alla tratta di esseri umani e 121 bambini vittime di tratta; la maggior parte di loro (85,6%) erano donne, per lo più sfruttate a scopo sessuale (78% nel 2017, 90% nel 2018; al secondo posto lo sfruttamento lavorativo (13% nel 2017, 7% nel 2018), seguito dall'accattonaggio forzato (1,9% nel 2017, 1,5% nel 2018) e dalla criminalità forzata (0,2% nel 2018, 2,7% nel 2017).

## MODULO I: QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA

Romania (2.880), il Regno Unito (2.449), l'Ungheria (1.250), la Francia (1.049) e la Polonia (675). Nell'UE-27, i principali Paesi di cittadinanza delle vittime registrate sono la Romania (2.194), l'Ungheria (1.170), la Francia (1.041), i Paesi Bassi (510) e la Bulgaria (507). I principali Paesi di provenienza dei CPT registrati in UE sono la Nigeria (3.112), l'Albania (1.814), il Vietnam (1.535), la Cina (1.064) e il Sudan (603).


I cittadini e le cittadine di Paesi terzi (CPT) identificati come vittime di tratta all'interno dell'UE nel 2017-2018 sono stati oggetto di tratta principalmente ai fini di sfruttamento sessuale (41%), lavoro forzato (24%) e altre forme di tratta di esseri umani (24%).



Fonte (EC, 2020)

Nel 2017-2018, i cinque Paesi di provenienza non UE con la più alta proporzione di vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale all'interno dell'UE-28, sono stati Nigeria (68%), Albania (58%), Cina (52%), Iraq (15%) e Pakistan (14%). Gli altri Paesi di provenienza non UE hanno rappresentato la metà (41%) del totale delle vittime di tratta non UE a fini di sfruttamento sessuale. Per lo sfruttamento lavorativo, i maggiori cinque Paesi di provenienza non UE sono stati Sudan (88%), Eritrea (54%), India (53%), Bangladesh (46%) e Pakistan (39%).

I dati raccolti confermano le caratteristiche **di genere** della tratta negli Stati Membri, sia per i cittadini UE che per i CPT: **le donne e le ragazze sono la maggioranza delle vittime e sono principalmente vittime di sfruttamento sessuale.**



Fonte (EC, 2020)

### 1.3. La tratta di esseri umani come reato specifico di genere

Queste informazioni confermano la necessità di valorizzare un'analisi di genere del fenomeno e una **prospettiva di genere** tra gli operatori e le operatrici coinvolte nell'accoglienza della popolazione migrante, rifugiata e richiedente asilo, come previsto dall'art. 1 della Direttiva UE 2011/36/UE (Fondazione Giacomo Brodolini, 2014).<sup>7</sup>

**La prevalenza di vittime di genere femminile è strettamente collegata infatti alle forme di sfruttamento subite e, di conseguenza, la strategia di prevenzione e lotta alla tratta dovrebbe**

<sup>7</sup> Si veda anche (Askola, 2007), A. Gallagher, Contemporary forms of female slavery, in (Askin & Koenig, 2000)

**necessariamente considerare gli aspetti di genere del fenomeno e della normativa pertinente.**

È importante essere consapevoli che le donne e le ragazze vittime di tratta possono essere state esposte anche ad altri gravi forme di violenza di genere, come:

1. Matrimonio forzato o precoce;
2. Mutilazione dei genitali femminili (MGF) e persecuzione religiosa;
3. Discriminazione di genere, abbandono, negazione dell'accesso all'istruzione in quanto donne;
4. Violenza domestica.

Di conseguenza, è fondamentale stabilire una cooperazione permanente tra le agenzie pubbliche e private, compresi gli **esperti e le esperte di violenza sessuale e di genere** per il riconoscimento e la protezione delle vittime e delle sopravvissute alla tratta, al fine di garantire loro un accesso effettivo ai servizi specializzati.

Inoltre, deve essere tenuta in considerazione ogni evoluzione del fenomeno che evidenzia la sussistenza di **nuovi fattori di rischio**: oltre ai noti fattori di rischio sociale ed economico (Fondazione Giacomo Brodolini, 2014), esistono anche altri fattori di rischio che attengono alla vittimizzazione secondaria (vedi Modulo II).

Allo stesso tempo, crea allarme e impatta sull'efficacia delle attività di contrasto la sussistenza di un processo di normalizzazione dello sfruttamento sessuale delle donne e delle ragazze, laddove sta alimentando un discorso pubblico che incoraggia la domanda invece di sensibilizzare contro ogni forma di sfruttamento sessuale (Committee on Women's Right and Gender Equality, 2013).

#### 1.4. Quadro legislativo a livello internazionale ed Europeo

La tratta di esseri umani è un fenomeno che ha stimolato l'intervento normativo a livello internazionale, regionale e nazionale, in un costante scambio e integrazione di definizioni, approcci e buone pratiche dal locale al globale.

##### **Protocollo di Palermo (2000)**

Gli Stati Membri dell'UE si conformano agli obblighi stabiliti dal *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, che integra la *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale* (UN, 2000). Il 12 dicembre 2000, la Commissione europea ha firmato questo strumento insieme a tutti gli Stati Membri, rendendolo a tutti gli effetti uno strumento vincolante in tutta l'UE<sup>8</sup>.

Entrato in vigore il 25 dicembre 2003, è il primo strumento globale giuridicamente vincolante con una definizione concordata della tratta di persone. L'intenzione di questa definizione è quella di facilitare la convergenza degli approcci nazionali per quanto riguarda l'istituzione di reati penali nazionali che permetterebbero un'efficiente cooperazione internazionale nell'investigazione e nel perseguimento penale dei casi di tratta di persone.

Gli **scopi** esplicitati dal Protocollo sono:

---

<sup>8</sup> Decisione del Consiglio 2001/87/CE relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dei suoi Protocolli sulla lotta contro la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, e la tratta di migranti via terra, aria e mare, [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/decision\\_2001\\_87\\_on\\_un\\_convention\\_en\\_1.pdf](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/decision_2001_87_on_un_convention_en_1.pdf).

## MODULO I: QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA

- a) Prevenire e combattere la tratta di persone, prestando particolare attenzione a donne e bambini;
- b) Proteggere e assistere le vittime di tale tratta, nel pieno rispetto dei loro diritti umani;
- c) Promuovere la cooperazione tra gli Stati Membri al fine di realizzare detti obiettivi.

Gli **obblighi** stabiliti dal Protocollo di Palermo includono:

- La criminalizzazione de *"il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza persone, attraverso la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, inganno, frode, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra persona, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi"* (articolo 3, let. a).
- La protezione e responsabilizzazione delle vittime: *"misure di protezione per la loro sicurezza, la loro privacy e identità, tra cui: rendere riservati i procedimenti legali relativi a tale tratta; fornire, nei casi appropriati, informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti; assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato; misure per il recupero fisico, psicologico e sociale della vittima della tratta di persone, tra cui (a) Un alloggio adeguato; (b) Consulenza e informazioni, in particolare*

## MODULO I: QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA

*in relazione ai loro diritti riconosciuti dalla legge, in una lingua che le vittime della tratta di persone comprendano; (c) Assistenza medica, psicologica e materiale; e (d) Opportunità di impiego, opportunità educative e formative; misure che offrano alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito".*

Viene espressamente sancita la necessità che ogni intervento o misura adottata in favore delle vittime deve essere **personalizzata**, tenendo conto **dell'età, del sesso e dei bisogni particolari** delle vittime e delle sopravvissute (articolo 6.4).

Dalle disposizioni del Protocollo di Palermo deriva il primo disegno del Modello "4P" (Sheldon-Sherman, 2012).




Grafico – Il modello delle «4P»

### La Convenzione di Varsavia (2005, CETS N. 197)

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia nel 2005, mira a perseguire gli

obiettivi di prevenzione e lotta contro la tratta di esseri umani insieme alla promozione dell'uguaglianza di genere e alla progettazione di un quadro completo per la protezione e l'assistenza di vittime, sopravvissute e testimoni. Inoltre, la Convenzione mira a garantire indagini e procedimenti efficaci e a promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro a tratta di esseri umani (CoE, 2005).

L'atto giuridico obbliga gli Stati a garantire il *gender mainstreaming* nello sviluppo, nell'implementazione e nella valutazione delle misure da adottare (articolo 17).

Con un approccio molto innovativo, la Convenzione di Varsavia ha ricordato agli Stati di adottare misure per **scoraggiare la domanda**, che favorisce tutte le forme di sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei bambini, e che porta alla tratta, coniugando misure legislative con misure amministrative, educative, sociali, culturali o di altro tipo (articolo 6).

La Convenzione di Varsavia ha definito la procedura di **riconoscimento delle vittime (articolo 10) come la fase centrale di un efficace sistema di protezione delle vittime della tratta.**

La Convenzione prevede che gli Stati impieghino **personale preparato e qualificato per il riconoscimento e l'assistenza delle vittime**, compresi i bambini, tra le autorità competenti, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, *"al fine di permettere di riconoscere le vittime con una procedura che tenga conto della speciale situazione delle donne e dei minori vittime e, nei casi appropriati, affinché vengano rilasciati permessi di soggiorno nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 della Convenzione"*.

In caso di *"ragionevoli motivi per ritenere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, tale persona non deve essere*

*allontanata dal suo territorio"*, e le viene fornito un **periodo di recupero e riflessione** e un **permesso di soggiorno**.

Tali obblighi di riconoscimento tempestivo, protezione dal *refoulement*, e protezione gravano sugli Stati in ogni ambito con la conseguenza che dovrebbero essere rispettati da tutte le autorità coinvolti e implementati dagli operatori e operatrici coinvolti nell'accoglienza.

### **Direttiva UE 2011/36/UE**

La Direttiva UE 2011/36 è stata annunciata come parte di un'azione globale contro la tratta di esseri umani, che comprende un'azione che coinvolge i Paesi terzi di origine e il trasferimento delle vittime *"al fine di aumentare la consapevolezza, ridurre la vulnerabilità, sostenere e assistere le vittime, combattere le cause profonde della tratta e sostenere tali Paesi terzi nello sviluppo di un'adeguata legislazione anti-tratta"*.

La Direttiva rappresenta un passo fondamentale per affrontare la tratta di esseri umani con un approccio globale, che identifica la tratta come un crimine e una violazione dei diritti umani e stabilisce che gli Stati Membri hanno la responsabilità primaria di rispettare, proteggere e promuovere i diritti di tutte le persone oggetto di tratta indipendentemente dal loro Paese di origine.

La Direttiva mette i diritti umani al centro, anche nel contesto dei procedimenti penali, dedicando disposizioni specifiche ai diritti delle vittime durante il procedimento penale.

La Direttiva riconosce espressamente la **tratta come fenomeno di genere**, in quanto colpisce in maniera sproporzionata un genere e **riconoscendo** *"che donne e uomini sono spesso vittime della tratta per scopi diversi"* (art. 1). Per questo motivo, la Direttiva prevede che gli Stati Membri concedano **misure di assistenza e sostegno**

**specifiche per genere**, in un approccio generale **integrato, olistico, incentrato sui diritti umani e sulle vittime**, rafforzando l'obbligo di istituire meccanismi adeguati finalizzati al riconoscimento tempestivo, all'assistenza e al sostegno delle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di supporto pertinenti.

Il modello delle 4P nel Grafico è preso come riferimento e ampliato da una quinta "P", che sta per **partecipazione** delle vittime e delle sopravvissute, quali destinatarie, **su base consensuale e informata**, delle misure di assistenza e di sostegno disposte dalla Direttiva.

### 1.5. La protezione delle vittime e delle sopravvissute alla tratta nel sistema internazionale di protezione

Al fine di una completa formazione di operatori e operatrici, si ritiene necessario approfondire la stretta correlazione tra la legislazione anti-tratta e quella relativa all'asilo, in quanto questione centrale in relazione all'assistenza delle vittime di tratta. Per questo motivo viene fornito non solo un quadro teorico generale, ma anche alcuni consigli pratici sulla gestione della relativa procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, con l'idea che sia sempre necessario sviluppare un intervento complesso e personalizzato, finalizzato a garantire la più ampia e stabile protezione possibile.

Tutti gli strumenti internazionali sopra citati relativi alla protezione delle vittime di tratta specificano, attraverso la previsione di una espressa clausola di salvaguardia, che ci possa essere una stretta correlazione tra **l'esigenza di protezione delle vittime di tratta**, la **necessità di rispettare il principio di non-respingimento**, e soprattutto gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sul riconoscimento dello status di rifugiato (UNHCR, 2010). Alcune vittime, o potenziali vittime, della tratta possono rientrare in queste definizioni e possono, quindi, avere diritto al riconoscimento

della protezione internazionale. Questo principio deve essere alla base del lavoro delle autorità statali e anche degli operatori e delle operatrici che assistono e sostengono le vittime di tratta, poiché la protezione internazionale integra le caratteristiche di uno “status” della persona, che le autorità hanno l’obbligo di riconoscere prima possibile.

A causa degli obblighi positivi di protezione sopra citati, la legge sull'immigrazione di tutti gli Stati Membri richiede la regolamentazione di permessi di soggiorno specifici per le vittime di tratta. Tuttavia, il possesso di tali permessi di soggiorno o il diritto di accedervi non dovrebbe escludere la possibilità di avviare contemporaneamente una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale deve essere considerato al fine di fornire alla vittima di tratta una garanzia più duratura contro il rischio di respingimento.

Per attuare questo principio, è importante che gli operatori e le operatrici forniscano informazioni sul diritto di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in maniera sistematica e che questa sia attuata nella misura più completa possibile. Qualsiasi ostacolo che possa rendere meno efficace tale accesso dovrebbe essere rimosso.

Attualmente, accanto alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (1951), le seguenti norme disciplinano la fornitura di protezione internazionale alle vittime di tratta negli Stati Membri dell'UE:

- **Direttiva 2013/33/UE**<sup>9</sup> - Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione della Direttiva 2003/9/CE sull'accoglienza).
- **Direttiva 2011/95/UE**<sup>10</sup> - Norme minime sull'attribuzione della qualifica e status di rifugiato/persone con protezione sussidiaria (rifusione della Direttiva Qualifiche 2004/83/CE).
- **Direttiva 2013/32/UE**<sup>11</sup> sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione della Direttiva per le procedure 2005/85/CE).

In virtù di queste norme, la circostanza di essere stata o essere a rischio di diventare una vittima di tratta può integrare i requisiti per la protezione internazionale, con la conseguenza che debba essere riconosciuto alla vittima lo status di rifugiata o la protezione sussidiaria. Le Linee guida dell'UNHCR (UNHCR, 2006) ricordano che, sebbene le condizioni in cui una vittima di tratta chiede protezione possano essere molto diverse a seconda della situazione personale della richiedente, **ciò non vale ad escludere che in molti casi le vittime di tratta hanno diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.**

Le stesse Linee guida, richiamando i principi della Convenzione, sottolineano anche che è dovere dello Stato analizzare le circostanze personali del richiedente e indagare sul rischio fondato di persecuzione alla luce delle specificità del fenomeno della tratta. In questo senso, come chiarito dalla giurisprudenza, esiste un dovere di

---

9 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L003>.

10 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095>.

11 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32013L0032>.

ufficio di riconoscere la vittima e indagare l'esistenza di un fondato timore di persecuzione che si affianca al dovere di allegazione delle vittime attenuandolo.

Occorre inoltre considerare che la domanda può essere presentata da una persona che è già stata oggetto di tratta o che è a rischio di divenirlo; che la vittima sia stata esposta allo sfruttamento al di fuori del suo Paese d'origine o che lo sfruttamento sia il motivo della sua fuga; e che al momento della domanda di protezione internazionale sia riuscita a sfuggire alla tratta o che sia ancora vittima di tratta. In tutte queste situazioni, può sempre esistere un rischio di persecuzione, la cui valutazione implica un giudizio prognostico delle conseguenze che la vittima dovrebbe affrontare in caso di ritorno. Tale indagine richiede un'adeguata conoscenza del fenomeno della tratta (che si differenzia anche a seconda delle rotte migratorie) e la disponibilità di informazioni accurate e aggiornate sulle condizioni esistenti nei Paesi di origine.

In questo senso, è importante che gli operatori e le operatrici - che accompagnano e sostengono il richiedente protezione internazionale - siano anche consapevoli della correlazione tra tratta e migrazione. Come evidenziato nella **Raccomandazione n. 38 della CEDAW** (CEDAW, 2020), le politiche migratorie che costringono le persone a viaggiare per vie irregolari o in situazioni di migrazione irregolare costituiscono esse stesse un rischio di esposizione alla tratta in tutte le fasi del ciclo migratorio: in transito, alle frontiere e nei Paesi di destinazione.

Tutte le gravi violazioni dei diritti umani a cui la vittima o la potenziale vittima sarebbe sottoposta in caso di ritorno sono rilevanti ai fini dell'integrazione dei requisiti di persecuzione. Bisogna essere consapevoli che anche le violazioni non gravi possono acquisire un carattere di gravità nel loro insieme e costituire persecuzione.

Possibili e specifiche forme di persecuzione delle vittime di tratta sono rappresentate da:

- Il rischio di *re-trafficking*;
- Le rappresaglie da parte degli sfruttatori nel caso in cui la vittima si sia sottratta alla tratta, abbia tentato di farlo o abbia collaborato nell'azione penale contro i reati legati al suo sfruttamento;
- L'emarginazione, lo stigma e la discriminazione a cui la vittima sarebbe esposta a causa della sua esperienza di tratta da parte della famiglia o della comunità del Paese di origine.

Inoltre, il rischio di persecuzione deve essere valutato con particolare rigore quando si aggiunge al trauma dello sfruttamento già subito, che rende il rischio stesso più grave. Va sempre ricordato che quando la persona ha subito un trauma, esiste l'obbligo di accertare che esista una effettiva disponibilità nel Paese di origine di condizioni e assistenza adeguate al recupero di un effettivo stato di benessere (Corbanese & Rosas, 2020).

È essenziale considerare che la Convenzione di Ginevra contiene un'importante clausola umanitaria nell'articolo 1-C, n. 5 e n. 6 per motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni. Questa clausola permette la protezione anche quando l'esperienza della persecuzione è finita e il rischio non è più presente. La clausola prevede che quando l'esperienza della persecuzione è stata particolarmente atroce e la persona è ancora soggetta agli effetti delle gravi violazioni subite, al punto che un ritorno sarebbe comunque intollerabile, è comunque necessario procedere al riconoscimento dello status.

Si dovrebbe prestare particolare attenzione nell'esaminare le domande di protezione internazionale presentate da (potenziali)

## MODULO I: QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA

vittime di tratta, e concentrarsi sul concetto di agente di persecuzione o danno grave. Nei casi di tratta di esseri umani, quasi sempre l'agente di persecuzione è un agente non statale, come le organizzazioni criminali o, in alcuni casi, la famiglia o la comunità di origine. Per questo motivo, è molto importante approfondire se le autorità del Paese d'origine vogliono o sono in grado di fornire protezione. In molti Paesi, come la Nigeria ad esempio, dove la tratta è un fenomeno diffuso, le autorità statali hanno disposto meccanismi legislativi e amministrativi per prevenire e combattere la tratta attraverso i quali è possibile fornire assistenza alle vittime. Tuttavia, l'esistenza di tali meccanismi non può portare automaticamente all'esclusione dalla protezione, perché occorre sempre valutare la situazione personale della richiedente e, soprattutto, l'efficacia e l'efficienza della protezione fornita.

Ad esempio, per quanto riguarda l'assistenza alle vittime di tratta per presentare una domanda di protezione internazionale, dovrebbero essere presi in particolare considerazione i seguenti elementi<sup>12</sup>:

- L'incidenza numerica dei sistemi di assistenza e accoglienza, al fine di verificarne l'efficacia;
- L'esistenza di un sistema di protezione duratura, che possa incidere efficacemente sui motivi di esposizione alla tratta (anche quelli basati sul genere) e sul recupero fisico, psicologico e sociale;
- La coesistenza del rischio di altre forme di persecuzione dovute alle circostanze personali e alla storia individuale;

---

12 I fattori sopra citati derivano dal *corpus* legislative internazionale della Corte Europea dei diritti umani in merito alla protezione delle vittime di tratta di esseri umani. Per una panoramica delle decisioni rilevanti vedi <https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/judgments-of-the-court>.

## MODULO I: QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA

- La circostanza in cui il rischio di *re-trafficking* possa essere determinato dall'esistenza simultanea di molteplici fattori, e in cui i sistemi di protezione non agiscano necessariamente su tutti.

Inoltre, una delle differenze sostanziali tra lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria nel regime di protezione internazionale sta nel grado di personalizzazione della violazione, e in particolare nell'esistenza di un nesso causale tra il danno e la persecuzione.

Le linee guida UNHCR evidenziano come sia necessario ritenere che la vittima di tratta possa, in determinate circostanze, costituire di per sé un “gruppo sociale” ai sensi della Convenzione di Ginevra. Ciò, ad esempio quando in una società, in virtù del contesto, la vittima di tratta sia riconoscibile dagli altri e per questo esposta a persecuzioni. Tuttavia è bene sempre ricordare, per una corretta valutazione del rischio che, molto spesso, i fattori di persecuzione non sono unici ma si intersecano e che non di rado, in molti contesti, l'esistenza di ulteriori fattori quali la razza, la religione, le opinioni politiche, aggrava il rischio di esposizione a tratta e sono quindi rilevanti. Come indicato nelle Linee guida e anche nella recente **Raccomandazione Generale n. 38** del **Comitato CEDAW**, sebbene la tratta sia un fenomeno trasversale, è innegabile che colpisca in modo sproporzionato donne e bambini. Per questo motivo, anche nell'analisi delle domande di protezione internazionale, bisogna dare particolare importanza a questa circostanza. La raccomandazione afferma esplicitamente che:

*"Norme che non considerano la questione di genere contribuiscono a limitare l'accesso delle donne a percorsi migratori sicuri e regolari e a opportunità di lavoro regolari e dignitose nei Paesi di transito e di destinazione. La capacità delle donne di migrare è ulteriormente limitata da stereotipi di genere, leggi discriminatorie, discriminazione e sfruttamento nel reclutamento, mancanza di lavoro dignitoso*

*disponibile e informazioni affidabili sulla migrazione limitate. Le donne migranti affrontano anche una discriminazione indiretta da parte di normative di immigrazione che hanno prerequisiti quali un reddito minimo obbligatorio per ottenere un visto. Dato che le donne sono spesso impiegate in lavori a basso salario e non stabili, è difficile per alcune donne soddisfare tali criteri".*

Per questa ragione anche nell'analisi delle domande di protezione internazionale tale circostanza deve avere una particolare rilevanza. In questo senso occorre fare una lettura *gender sensitive* della situazione personale della richiedente, delle condizioni esistenti nel paese di origine e dei fattori di esposizione al rischio anche attraverso una lettura congiunta delle linee guida sulla tratta con quelle in materia di persecuzione legata al genere.

L'articolo 22 della Direttiva UE 33/2013 "Accoglienza" stabilisce che nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, le vittime di tratta debbano essere considerate "**vulnerabili**" al pari dei minori, dei minori non accompagnati, delle persone con disabilità, degli anziani, delle donne in stato di gravidanza, dei genitori single con figli minori, delle persone affette da gravi malattie o disturbi mentali e delle persone che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, come le vittime di MGF, e per questo prevede alcune disposizioni più favorevoli nella loro accoglienza e nell'esame della loro domanda che devono necessariamente essere implementate al fine di evitare il rischio di ri-vittimizzazione.

In generale, la contemporanea esistenza di un doppio obbligo di protezione da parte delle autorità statali, derivante da un lato dalla normativa sulla protezione internazionale e dall'altro dalla peculiare situazione delle vittime di tratta, rende la procedura di

riconoscimento della protezione internazionale un momento di particolare importanza e rilevanza.

Per questo motivo, è necessario che il richiedente protezione internazionale goda delle più ampie garanzie per un corretto esame della domanda, ed è altresì indispensabile che, nell'ambito della procedura di riconoscimento, la vittima di tratta venga tempestivamente riconosciuta e goda delle specifiche azioni di sostegno e protezione finalizzate all'uscita dalla soggezione. Dal punto di vista dell'esame della domanda, è necessario valutare in maniera rigorosa i casi in cui la legislazione nazionale impone procedure sommarie e accelerate per l'esame delle domande di protezione, soprattutto nei casi di trattenimento o alla frontiera.

In questi casi, infatti, il rischio di un esame inadeguato della domanda delle vittime di tratta è molto alto, così come il rischio che la procedura di asilo esponga la persona a ri-vittimizzazioni o a violazioni del principio di non-respingimento.

Per questa ragione assume particolare rilievo la possibilità di accedere ad una completa e corretta informazione, così come a rimedi effettivi in sede di impugnazione garantiti anche attraverso un effettivo accesso alla tutela legale specializzata.

Inoltre, poiché il riconoscimento delle vittime di tratta è a volte un processo molto lungo e complesso, che può essere ostacolato dalla resistenza delle vittime stesse dovuta a paura, vergogna e mancanza di fiducia nelle autorità, può accadere che esse non siano in grado di rivelare in tutto o in parte i fatti della loro esperienza.

Questo implica due conseguenze diverse che devono essere prese in considerazione per applicare correttamente gli obblighi positivi di protezione.

## MODULO I: QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA

- In primo luogo, la condizione che la vittima si auto riconosca come tale non dovrebbe essere considerata necessaria per il riconoscimento della protezione internazionale e la tutela del principio generale di non respingimento. Le autorità che esaminano la domanda dovrebbero avere la competenza per rilevare indicatori e fattori di rischio e fare un *referral* del richiedente al personale competente per permettere un riconoscimento oggettivo completo, indipendentemente dall'auto-narrazione della persona. Questo riconoscimento è fondamentale per fornire un sostegno adeguato alla persona e per valutare correttamente la sua situazione, e deve essere effettuata da operatori e operatrici non solo sulla base delle dichiarazioni della persona, ma anche sulla base di indicatori oggettivi. Se i requisiti per il diritto al riconoscimento della protezione internazionale, in particolare dello status di rifugiato, sono soddisfatti, è necessario che l'organo decisionale valuti positivamente la domanda. Per fare ciò in alcuni casi è necessario che l'organo decisionale faccia la propria valutazione, dando precedenza agli elementi oggettivi di rischio di persecuzione, indipendentemente dall'espressione soggettiva di tale rischio.
- In secondo luogo, è importante garantire il pieno accesso alla domanda di protezione internazionale anche in caso di reiterazione, tenendo in considerazione che la domanda può essere respinta a causa di un mancato riconoscimento, o perché il/la richiedente non ha avuto la possibilità di rappresentare la sua esperienza di sfruttamento. Tuttavia, per non violare gli obblighi positivi di protezione, è necessario che nel caso di domande reiterate in cui il/la richiedente esprima un timore di persecuzione che non ha condiviso in precedenza, e che quindi

non è stato valutato, ci sia un adeguato e approfondito esame della sua situazione personale, e l'accesso alla procedura non sia limitato in alcun modo. A tal fine, è necessario che le domande successive, ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva 2013/32/UE, siano esaminate in maniera adeguata e nel merito e che, quindi, non sia sottoposta alle limitazioni previste per le domande reiterate. Occorre in definitiva che sia ritenuta e trattata sotto il profilo legale quale domanda fondata su nuovi motivi.

Qualsiasi valutazione di ammissibilità deve essere condotta in modo da diminuire il rischio che la vittima di tratta sia esposta al respingimento.

### 1.6. Normativa nazionale per il contrasto alla tratta di esseri umani

In Italia è vietata e punita sotto il profilo penale ogni forma di tratta di esseri umani. Le cosiddette "nuove forme di schiavitù" (tratta di esseri umani, schiavitù e servitù) sono disciplinate dagli **articoli 600, 601 e 602 introdotti nel codice penale italiano dalla L. 228/2003 "Misure contro la tratta di esseri umani"** (di seguito Legge nazionale contro la tratta) con l'obiettivo esplicito di recepire i principi contenuti nel Protocollo ONU firmato a Palermo.

In particolare, l'articolo 600 del codice penale punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

## MODULO I: QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA

Per definire poi in maniera più tassativa la fattispecie incriminatrice, viene precisato che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione possono configurarsi in presenza di una condotta particolarmente connotata. In particolare si richiede che la condotta sia attuata mediante:

1. violenza, minaccia, inganno;
2. abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità di una situazione di vulnerabilità;
3. mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

L'articolo 601 del codice penale definisce, punendolo con la reclusione da otto a venti anni, il delitto di tratta di persone, ritenendolo applicabile sia quando ne risultino vittima soggetti già ridotti in schiavitù o in servitù, sia quando esso riguardi soggetti che sono oggetto di tratta allo scopo di essere ridotti in tali situazioni.

La condotta qualificante la nuova figura di reato è stata modificata dal d.lgs. n. 24 del 2014 e consiste oggi come si è visto nel *“nel reclutare, introdurre nello Stato, trasferire fuori dallo Stato, cedere l'autorità sulla persona, ospitare persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù definite dall'art 600 c.p., ovvero realizzare le medesime condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*

L'articolo 602 del codice penale prevede e disciplina, infine, la fattispecie di acquisto e vendita di schiavi. La norma ha carattere residuale poiché disciplina le ipotesi che non sono già ricadenti nella fattispecie di tratta di persone (art. 601).

L'elemento oggettivo del reato in tali casi consiste nell'acquisto, nell'alienazione o nella cessione di una persona che si trovi in condizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'articolo 600 c.p. La pena stabilita è quella della reclusione da otto a venti anni.

Dal punto di vista della prevenzione dei reati e dell'assistenza alle vittime degli stessi, la legge del 2003 ha recepito e inserito nel nostro ordinamento una serie di misure ulteriori ed in particolare:

- ha istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri, il Fondo per le misure anti-tratta. Si tratta di un Fondo destinato al finanziamento di programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime dei reati nonché delle altre finalità di protezione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) che, come noto è la principale norma di tutela per le vittime di tratta sul territorio sotto il profilo dell'immigrazione;
- ha creato uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e di tratta di persone (art. 601), allo scopo di assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, salva comunque l'applicabilità delle disposizioni di carattere umanitario di cui all'articolo 18 del

## MODULO I: QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA

Testo unico sull'immigrazione, qualora la vittima del reato sia una persona straniera (articolo 13);

- ha previsto l'implementazione di speciali politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai reati, da attuarsi da parte del ministero degli Esteri, organizzando "incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime. La previsione di percorsi formativi per i pubblici ufficiali che si occupano di questioni inerenti la tratta degli esseri umani (art. 5).

Importanti misure sono state inoltre introdotte nel nostro ordinamento con l'emanazione del **decreto legislativo n. 24 del 2014**, con il quale ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Tale norma ha previsto infatti:

- che venisse regolamentato il diritto all'indennizzo per le vittime di tratta (art. 6). In particolare, intervenendo sull'art. 12 della legge sulla tratta, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta, destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime;
- che fosse individuato nel Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio il "punto di contatto nazionale". Al DPO sono, infatti, affidati compiti di coordinamento ed indirizzo, di valutazione delle tendenze del fenomeno (anche attraverso un monitoraggio e l'elaborazione di statistiche), di relazione biennale sui risultati del monitoraggio nei confronti del coordinatore anti-tratta della UE;

## MODULO I: QUADRO LEGALE E POLITICHE DI TUTELA

- che fosse adottato un Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione in favore di stranieri (compresi i cittadini UE) vittime di tratta e riduzione in schiavitù nonché di stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità (sia per i tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio) (art. 8);
- che fosse adottato il Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani finalizzato a definire strategie di lungo periodo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno mediante azioni di sensibilizzazione, promozione sociale emersione ed integrazione delle vittime della tratta.

Dal punto di vista della normativa sull'immigrazione la principale norma che regola il diritto al soggiorno delle vittime di tratta e introduce uno specifico permesso di soggiorno nel nostro ordinamento è **l'art 18 del D.lgs 286/1998**. Tale norma stabilisce i requisiti e regola le procedure per l'ottenimento del permesso cd per "casi speciali". Tale norma è particolarmente innovativa perché riconosce formalmente che la tratta di esseri umani è strettamente connesso ai flussi migratori e che costituisce una grave violazione dei diritti umani delle vittime. Per questa ragione sviluppa una struttura complessa per la fornitura di assistenza alle vittime di tratta, basata su un approccio incentrato sui diritti delle vittime, piuttosto che subordinare la protezione alla cooperazione delle vittime con la polizia o le autorità giudiziarie.

La norma prevede al di là della collaborazione delle vittime con l'Autorità giudiziaria, nel caso in cui una persona si trovi irregolare sul territorio e versi in una condizione documentata di violenza o di forte sfruttamento e vi sia un pericolo reale per la sua incolumità personale

perché si è sottratto ai vincoli esercitati da un'organizzazione illegale, o a causa delle dichiarazioni fatte durante le inchieste giudiziarie, il sostegno sarà fornito dando alle vittime la possibilità di sottrarsi ai vincoli, di ottenere il riconoscimento di uno status di residenza e di partecipare a un programma di assistenza e di integrazione sociale.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato sia in seguito ad una denuncia della vittima (c.d. percorso giudiziario, su proposta o previo parere del Procuratore della Repubblica) sia in assenza di questa (c.d. percorso sociale). Quest'ultima possibilità, di un “percorso sociale”, costituisce l'aspetto più significativo e peculiare della norma, perché come evidenziato lascia libera la persona sfruttata di non esporsi al rischio di ritorsione a seguito di denuncia svincolando la protezione dalla repressione dei crimini. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato e convertito consentendo così la possibilità di una successiva integrazione sganciata dalla condizione di vittima<sup>13</sup>.



---

<sup>13</sup> Per ulteriori informazioni (Boiano, 2014), (Giammarinaro, 1999), (Mancini, 2008), (Manente, 2011)



## DATI E GRAFICI SULLA TRATTA DI ESSERI UMANI

I grafici seguenti, inerenti l'Europa sud-occidentale, sono tratti dal report UNODC 2020 che ha elaborato i dati a partire dalle informazioni fornite, a livello nazionale, sulle vittime di tratta formalmente identificate nel 2018 (UNODC, 2021).


**Grafici 1 e 2.** Vittime di tratta identificate per età e genere (a sinistra) e per forma di sfruttamento (a destra)




**Grafici 3 e 4.** Vittime di tratta identificate per età e genere, per sfruttamento sessuale (a sinistra) e lavorativo (a destra).



**Grafico 5.** Vittime di tratta formalmente identificate in base alle principali aree di provenienza.



**Grafico 6.** Andamento delle quote di vittime di tratta formalmente identificate, in base alle principali aree di provenienza, nel periodo 2009-2018.



## MODULO II: APPROCCI SPECIFICI

*Questo modulo offre una panoramica degli approcci specifici che operatrici e operatori dovrebbero comprendere e adottare in ogni fase dell'intervento di cui sono responsabili, al fine di massimizzare la possibilità di un riconoscimento tempestivo e puntuale delle vittime di tratta e di garantire una risposta efficace in termini di accoglienza, protezione e supporto alle sopravvissute. In questo modulo, pertanto, esploriamo quello che definiamo come un approccio multifattoriale, e che risulta dalla combinazione della prospettiva di genere, dell'approccio intersezionale e dell'approccio centrato sulla vittima.*

### 2.1. Prospettiva di genere

Le donne e le ragazze costituiscono la maggioranza delle vittime e delle sopravvissute alla tratta di esseri umani<sup>14</sup>. Le modalità, gli scopi e le esperienze della tratta possono essere molto diverse per uomini e donne (European Parliament, 2016).

Il 5° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, riguardante l'uguaglianza di genere e l'*empowerment* di donne e ragazze, *"include l'eliminazione della tratta di donne e dello sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo, così come l'eliminazione di pratiche dannose, come il matrimonio infantile, precoce e forzato e le mutilazioni genitali femminili"*.

**La disuguaglianza di genere e la femminilizzazione della povertà** - strutture sociali ed economiche che portano a un accesso ineguale all'istruzione, al lavoro, alle risorse e ai processi decisionali - possono costringere le donne a cercare alternative di vita attraverso canali rischiosi, terreno fertile per sfruttatori e organizzazioni criminali capaci di sfruttare le condizioni di vulnerabilità. Tra i fattori che contribuiscono alla vulnerabilità delle donne e delle ragazze alla tratta di esseri umani c'è la disuguaglianza di genere in materia economica e occupazionale. Le donne sono spesso retribuite meno degli uomini, e la loro occupazione rimane precaria, spesso caratterizzata dalla mancanza di contratti e di posti di lavoro stabili (UN General Assembly, 2020).

Va notato che la pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto rilevante sul fenomeno, soprattutto sulle donne e ragazze vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale. Le dinamiche di genere della tratta sono infatti esacerbate da disuguaglianze di genere crescenti. Le donne

---

<sup>14</sup> Vedi Modulo I. Per maggiori informazioni e dati vedi (Counter-Trafficking Data Collaborative, 2018).

sono ancora la maggior parte delle vittime di sfruttamento sessuale, mentre gli uomini sono soprattutto vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo (UN Women, OSCE, ODHIR, 2020)<sup>15</sup>. Inoltre, la violenza domestica, che è tra i fattori che contribuiscono alla tratta e allo sfruttamento delle vittime da parte del partner, è frequente quando si tratta di donne, ed è aumentata durante la pandemia. Tale forma di violenza può portare la vittima a fuggire dalla propria casa e comunità, il che può potenzialmente contribuire all'escalation della vulnerabilità della vittima (UN Women, OSCE, ODHIR, 2020).

Prendendo in considerazione l'impatto che il genere ha sulla tratta, insieme alle raccomandazioni della letteratura esistente, la **prospettiva di genere** è considerata fondamentale nell'approccio/supporto alle vittime e alle sopravvissute alla tratta. Come spiegato nella *Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) (ASAN, 2016)*, nel fornire supporto a vittime e sopravvissute alla tratta di esseri umani, gli operatori dovrebbero seguire i seguenti principi:

*Non nuocere:* qualsiasi danno potenziale che potrebbe essere causato alla vittima deve essere ridotto al minimo.

*Rispetto e dignità:* i diritti della vittima devono essere protetti indipendentemente da caratteristiche quali religione, appartenenza etnica, sesso, disabilità, ecc..

*Riservatezza:* la privacy delle vittime deve essere preservata da operatori e operatrici che lavorano con loro - le organizzazioni devono prendere delle misure per garantire la privacy delle vittime.

---

15 See also subchapter 1.2.

*Consenso informato*: operatori e operatrici sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie, le opzioni e i fatti alla vittima, in modo che questa possa scegliere liberamente il proprio corso d'azione.

*Diritto alla giustizia*: il diritto delle vittime a un trattamento equo e all'accesso alla giustizia deve essere protetto e sostenuto.

*Approccio basato sui diritti e sui bisogni*: la vittima dovrebbe essere coinvolta in modo significativo nei processi decisionali, avere accesso alle informazioni ed essere inclusa nella pianificazione delle azioni future. I diritti della vittima devono essere sempre promossi e protetti.

*Sensibilità di genere*: le organizzazioni, gli operatori e le operatrici devono essere consapevoli e rispettosi dei bisogni delle donne e delle ragazze nel fornire supporto e servizi appropriati, come assistenza sanitaria, supporto ecc.

Gli operatori e le operatrici che lavorano a contatto delle persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate negli Stati Membri dell'UE dovrebbero sviluppare e attuare un approccio multifattoriale, che sia **intersezionale, incentrato sui diritti umani e sulle vittime nel quadro generale di una prospettiva di genere**.

Questo implica un'analisi di genere del fenomeno per una sua migliore comprensione e la progettazione di **strategie di prevenzione** efficaci che mirino ad affrontare la tratta di donne e ragazze, e non significa semplicemente includere donne e ragazze in un quadro di procedure e servizi già definiti.

Gli operatori e le operatrici devono essere in grado di comprendere il fenomeno della tratta, le sue varie forme di sfruttamento, e le conseguenze dell'esperienza della tratta di esseri umani come

crimine di genere attraverso una prospettiva sensibile e consapevole in merito alla questione di genere. Questo li aiuterà a gestire le procedure e i servizi, così come ad individuare i passi necessari per sostenere le vittime di tratta.

Questo processo di decostruzione permette un riconoscimento più completo rispetto ad una prospettiva neutrale sui fattori di spinta e di attrazione nel contesto della tratta di esseri umani, consentendo così un riconoscimento tempestivo delle vittime di tratta e delle persone a rischio di ulteriore vittimizzazione tra la popolazione migrante. Ciò implica la **conoscenza delle dinamiche di genere della tratta e delle forme di sfruttamento**. Per esempio, alle ex vittime di tratta donne viene spesso offerta la possibilità di reclutare nuove vittime per diminuire il loro debito nei confronti degli sfruttatori. Queste informazioni dovrebbero essere prese in considerazione e valutate nella criminalizzazione del loro comportamento.

Allo stesso tempo, è importante una **riflessione sugli ostacoli sociali e culturali di genere** che le vittime e le sopravvissute alla tratta incontrano nei Paesi di transito e di destinazione nell'essere riconosciute come soggetti esposti a gravi violazioni dei diritti umani, e quindi nell'accedere alla protezione, ai servizi, alla giustizia, ma anche nel diventare protagoniste del loro progetto migratorio e di integrazione nella società di accoglienza.

## 2.2. Approccio intersezionale

Sebbene la dimensione di genere della tratta sia stata documentata e descritta (vedi sottocapitolo 1.3), ci sono altre caratteristiche che, interferendo con il genere, aumentano la vulnerabilità delle donne e delle ragazze. Il rapporto 2020 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla tratta delle donne e delle ragazze sottolinea che la migrazione, lo status di rifugiata, l'etnia, la disabilità e lo stato di sieropositività sono alcune di queste caratteristiche che, quando si

intersecano con il genere, aumentano la vulnerabilità delle donne sul lavoro, il che aumenta le possibilità di sfruttamento (UN General Assembly, 2020).

La tratta di esseri umani si collega a più ampi sistemi di oppressione strutturale, come razzismo, xenofobia, colonialismo e sessismo, e queste forme intersecanti di oppressione influenzano l'esperienza vissuta dalle persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo incontrate alle frontiere o sul territorio degli Stati Membri dell'UE (Baker, 2018).

Di conseguenza, per un riconoscimento efficace e tempestivo delle vittime della tratta di esseri umani, queste oppressioni che si intersecano tra loro devono essere situate all'interno di un contesto storico e sociologico più ampio – ed è necessario fare riferimento a questi fattori per valutare criticamente le varie strategie di protezione e responsabilizzazione delle vittime e delle sopravvissute alla tratta. Per una migliore comprensione dei fenomeni sociali, l'intersezionalità di questi molteplici assi di discriminazione non può essere ignorata (Abbatecola, 2018).

L'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere definisce l'intersezionalità come uno "*Strumento analitico per studiare, comprendere e rispondere ai modi in cui il sesso e il genere si intersecano con altre caratteristiche/identità personali, e come queste intersezioni contribuiscono a esperienze uniche di discriminazione*" (EIGE, N.D.). Secondo Kimberlé Crenshaw, che ha introdotto il termine, l'intersezionalità descrive i modi in cui diverse forme di discriminazione, come sessismo, razzismo e xenofobia, si sovrappongono, portando una persona a sperimentare molteplici forme di oppressione (Laboratory to Combat human Trafficking, 2017). Questo approccio viene utilizzato per sfidare le percezioni di omogeneità all'interno di un gruppo e portare alla luce le esperienze degli individui emarginati.

Pertanto, quando gli operatori e le operatrici si avvicinano ad una vittima di tratta, dovrebbero tenere presente il suo background individuale/unico, compresi i marcatori sociali, economici, culturali e politici delle sue esperienze vissute, e il modo in cui sono collegati al suo comportamento, alle sue prese di posizione, alle sue credenze e alle sue reazioni (Atewologun, 2018).

L'approccio intersezionale è sancito anche dal diritto dell'UE nella **Direttiva 2012/29/UE**. In particolare, essa sottolinea la necessità di una **risposta su misura** per le vittime di reati, comprese le vittime di tratta, e menziona le diverse circostanze e i fattori soggettivi e oggettivi che devono essere presi in considerazione quando ci si occupa delle persone che sopravvivono a violazioni dei propri diritti, come: ... *"razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute"*<sup>16</sup>.

Gli operatori e le operatrici non dovrebbero quindi categorizzare le vittime sulla base di una sola caratteristica, ma tenere presenti le differenze all'interno del gruppo. Le caratteristiche di una persona che si intersecano tra loro possono influenzare le sue attività e decisioni in tutti i contesti situazionali. Per seguire questo approccio, gli operatori e le operatrici devono raccogliere tutti i dati necessari e analizzarli per esaminare la natura delle intersezioni e come queste influenzano l'esperienza individuale (Atewologun, 2018).

---

<sup>16</sup> Direttiva 2012/29/UE, §9.

### 2.3. Approccio basato sui Diritti Umani che pone al centro la vittima

Il piano UE sulle buone pratiche, gli standard e le procedure per combattere e prevenire la tratta di esseri umani (CoE, 2005B) riconosce l'importanza di un approccio integrato basato sui diritti umani, e si concentra sulla protezione e l'assistenza alle vittime. Da questo documento e dai seguenti atti politici e legali, **l'approccio basato sui diritti umani e incentrato sulle vittime** risulta essere il miglior quadro di riferimento per la relazione con chi subisce gravi violazioni dei diritti umani e crimini.

Questo approccio è stato anche rafforzato dalle Direttive UE più rilevanti sulla questione della tratta e della protezione delle vittime di reati (2011/36/UE §7, 2012/29/UE §§8 e 54). Questo approccio comporta che tutti gli operatori e le operatrici che operano a contatto con persone migranti siano consapevoli di una loro possibile esposizione precedente e/o attuale a gravi violazioni dei diritti umani. Questa consapevolezza implica la necessità di stabilire una relazione di sostegno e di ascolto.

In un approccio centrato sulla vittima, i bisogni delle vittime (U.S. Department of Homeland Security, N.D.), sono considerati alla pari del perseguimento penale dell'autore del reato, al fine di garantire *servizi di supporto sensibili in modo non giudicante*. Questo approccio mira a ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria durante tutto il processo di emersione, l'erogazione di servizi e il processo della giustizia penale, e a fare in modo che la vittima abbia un ruolo attivo (Office of Justice Programs – Office for Victims of Crime: Training and Technical Assistance Center, N.D.).

Per abbracciare questo approccio, idealmente gli operatori e le operatrici dovrebbero seguire una prospettiva informata sul trauma, essere culturalmente sensibilizzati, e al contempo formare

collaborazioni con altre figure professionali pertinenti, al fine di attuare uno sforzo globale per rispondere ai bisogni e ai desideri della vittima. È consigliabile sostenere la vittima evitando di escluderla dal processo e di evocare involontariamente il comportamento dello sfruttatore. Lavorando con le vittime, le operatrici dovrebbero creare un rapporto di fiducia e rispetto, puntando all'*empowerment* e all'indipendenza della vittima. È importante agire sempre nell'interesse della vittima, e non con il solo fine di portare avanti il procedimento penale (Office of Justice Programs – Office for Victims of Crime: Training and Technical Assistance Center, N.D.).

Quando si pone la persona al centro dell'intervento, è essenziale che le operatrici ricordino che le vittime potrebbero non essere a proprio agio nel parlare e collaborare con le autorità, perché potrebbero averne paura, non riconoscersi come vittime di tratta di esseri umani, non raccontare l'intera storia o identificarsi con lo sfruttatore. Questi comportamenti sono interconnessi, e rappresentano le dinamiche di potere tra l'organizzazione criminale e la vittima. Seguendo l'approccio incentrato sulla vittima, gli operatrici dovrebbero immediatamente indirizzare la stessa ai servizi di supporto, dedicare tempo a un colloquio individualizzato su chi è la vittima, riconoscendo e affrontando le sue paure, essendo consapevoli e sensibilizzati sulle differenze culturali e le barriere linguistiche, utilizzando i servizi di mediazione linguistico/culturale, se necessario. Il colloquio dovrebbe essere condotto in uno spazio neutro, dopo aver valutato i bisogni della vittima, e le operatrici dovrebbero essere pazienti e dare il tempo di consolidare il suo percorso individuale (U.S. Department of Homeland Security, N.D.).

#### 2.4. Come approcciarsi alle vittime

I colloqui con vittime e sopravvissute alla tratta, volti a favorire l'emersione della violenza subita o realizzati nel corso dei progetti di protezione, supporto e accoglienza, sono momenti cruciali nei quali

le operatrici e le beneficiarie possono instaurare un rapporto di fiducia, favorire l'accesso ai diritti, co-costruire il percorso di protezione e autonomia. Tuttavia, proprio tali momenti possono essere fonte di frustrazione sia per le operatrici che per le beneficiarie, qualora non si crei un clima di fiducia reciproca tale da favorire l'instaurarsi (o il proseguire) della relazione. Alla luce di queste considerazioni e dei contenuti affrontati nei precedenti paragrafi, le operatrici dovrebbero tener presente alcuni aspetti chiave che possono essere sintetizzate nei seguenti punti<sup>17</sup>:

*Accogliere.* In uno spazio adeguato, senza interferenze, comodo, ospitale, tranquillo. Senza barriere linguistiche o culturali, alla presenza di operatrici e, laddove necessario, mediatrici linguistiche/culturali formate sulla tratta e sugli approcci descritti in precedenza.

*Ascoltare.* La storia della vittima, il suo progetto migratorio, i (bi)sogni, le condizioni di vita pregressa e presente. Raramente, al primo colloquio, la vittima si aprirà raccontando la tratta o lo sfruttamento subito. Ascoltare, in modo aperto, non giudicante, quello che la persona pensa e sente, potrà contribuire a creare quella relazione di fiducia necessaria allo svelamento della violenza subita, a capire come aiutarla ad elaborare il trauma e/o anche a decidere come spostare la sua ricerca di benessere nel futuro;

---

<sup>17</sup> Gli aspetti riportati, inerenti alla metodologia di accoglienza, sono stati ripresi ed elaborati dal *Vademecum per accogliere presso i Centri Anti Violenza e le Case Rifugio donne provenienti da paesi ad alto rischio di MGF* (VV.AA., 2018), Realizzato da Differenza Donna, in collaborazione con UNHCR, per il progetto BEFORE (Best practices to Empower women against Female genital mutilation, Operating for Rights and legal Efficacy).

*Aspettare.* Ogni persona è diversa ed ha tempi diversi. Per l'operatrice può essere frustrante, soprattutto nel caso in cui abbia chiari indicatori che la vittima abbia subito tratta o sta subendo sfruttamento. È necessario dare spazio e modo all'emergere della storia individuale e usare il tempo per costruire fiducia, relazione, scoperta di diritti e possibilità;

*Alfabetizzare.* La conoscenza di diritti e opportunità non può mai essere data per scontata. Alfabetizzare ai diritti significa prendersi del tempo per spiegare alle persone quali sono i loro diritti in Italia, come fruirne, come funzionano il sistema legale e quello dei servizi, le procedure per il diritto d'asilo. Per la vittima, la consapevolezza di un'alternativa, della possibilità di un percorso di protezione e ricostruzione della propria vita, è spesso indispensabile per intraprendere la fuoriuscita dallo sfruttamento;

*Accompagnare* la vittima nella scoperta dell'esperienza subita e/o nel delineare un progetto condiviso a breve, medio e lungo termine<sup>18</sup>.

Secondo l'OIM (IOM, 2011), nel fornire sostegno alle vittime di tratta e nel lavoro quotidiano delle operatrici dovrebbero essere inoltre seguiti i seguenti principi:

1. *Rispetto e protezione dei diritti umani:* gli obiettivi di tutti i passi e le misure adottate dovrebbero garantire il ripristino, la protezione e la difesa dei diritti della vittima, nonché la prevenzione di qualsiasi ulteriore violazione e vittimizzazione.
2. *Consenso informato:* le vittime devono essere informate dei loro diritti e delle loro opzioni; tutte le politiche, le leggi, le azioni e

---

<sup>18</sup> Si veda a tal riguardo il modulo IV

le procedure devono essere ben spiegate alla vittima, in una lingua a questa comprensibile, in modo che sia in grado di prendere decisioni sul percorso e le azioni da seguire.

3. *Non discriminazione*: tutti i servizi devono essere forniti sulla base della non discriminazione, che si tratti di orientamento sessuale, identità di genere, età, disabilità, classe sociale, credo politico, lingua, etnia, religione o qualsiasi altro status.
4. *Riservatezza e diritto alla privacy*: le operatrici e le organizzazioni dovrebbero avere una politica per la protezione della privacy e della riservatezza delle vittime e delle informazioni che condividono; tutte le informazioni rilevanti dovrebbero essere tenute riservate, e tutte le operatrici dovrebbero essere ben informati delle procedure adottate dalla loro organizzazione.
5. *Autodeterminazione e partecipazione*: è necessario adottare un approccio incentrato sulla vittima, in cui essa è attivamente coinvolta all'interno del processo decisionale inerente il suo percorso.
6. *Progetti individualizzati*: quando si lavora con una sopravvissuta alla tratta, si dovrebbe seguire un approccio individualizzato, riconoscendo le diverse caratteristiche ed esperienze individuali e, quando possibile, si dovrebbe offrire sostegno personalizzato.
7. *Approccio globale al supporto diretto*: la collaborazione tra diversi attori e figure professionali è vitale per attuare un approccio olistico specifico per ogni caso e assicurare che i bisogni e i desideri delle vittime siano soddisfatti.
8. *Migliore interesse della vittima*: tutti i passi, le azioni e le misure adottate dovrebbero sempre essere tesi a rispondere all'interesse della vittima.

Nel contesto dei servizi di protezione e supporto, le operatrici dovrebbero assicurarsi che vengano forniti alloggio, assistenza medica e sanitaria, supporto psicologico, assistenza e supporto legale, reintegrazione e supporto educativo (vedi il Modulo IV). Le operatrici dovrebbero mirare a rispondere ai bisogni urgenti delle vittime e poi agire per favorirne l'indipendenza (IOM, 2011). Quando necessario, dovrebbero essere attuate procedure di *referral*, che dovrebbero quindi essere previste ed organizzate all'interno dell'organizzazione.

Al fine di sviluppare un rapporto di fiducia, nell'approcciarsi alle vittime e alle sopravvissute alla tratta, le operatrici dovrebbero essere pienamente consapevoli e aggiornati sui diritti della vittima, sui servizi di supporto disponibili nella zona e sulle procedure che saranno seguite al fine di creare un piano individuale di sostegno della vittima e di informare quest'ultima prima possibile. Quando si contatta la vittima per la prima volta, le operatrici dovrebbero presentarsi e spiegare il loro ruolo nel processo, sempre in una lingua che sia pienamente comprensibile dalla vittima - con il supporto di servizi di mediazione linguistico/culturale, se necessario. Allo stesso modo, è consigliabile che, quando possibile, le operatrici spieghino quali azioni verranno intraprese, insieme alle motivazioni di tali azioni<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html>, 2009.

## GLOSSARIO

**Discriminazione intersezionale:** Discriminazione che avviene sulla base di diversi motivi personali o caratteristiche/identità, che operano e interagiscono tra loro allo stesso tempo in modo tale da risultare inseparabili tra loro (EIGE, N.D.).

**Intersezionalità:** Strumento analitico per studiare, comprendere e rispondere ai modi in cui sesso e genere si intersecano con altre caratteristiche/identità personali, e come queste intersezioni contribuiscono a esperienze uniche di discriminazione (EIGE, N.D.).

**Matrimonio precoce e forzato:** Il matrimonio precoce è qualsiasi matrimonio in cui almeno una delle parti ha meno di 18 anni. Il matrimonio forzato è un matrimonio in cui una e/o entrambe le parti non hanno espresso personalmente il loro pieno e libero consenso all'unione. Un matrimonio precoce è considerato una forma di matrimonio forzato, dato che una e/o entrambe le parti non hanno espresso un consenso pieno, libero e informato (OHCHR, N.D.).

**Migrante/Immigrato:** "Migrante" è un termine generico, non definito dal diritto internazionale, che riflette la comune idea di una persona che si allontana dal suo luogo di residenza abituale, all'interno di un Paese o attraverso un confine internazionale, temporaneamente o permanentemente, e per una varietà di ragioni. Il termine include un certo numero di categorie legali ben definite di persone, come i lavoratori migranti; persone i cui particolari tipi di movimento sono legalmente definiti, come i migranti clandestini; così come quelli il cui status o i mezzi di movimento non sono specificamente definiti dal diritto internazionale. Dal punto di vista del Paese di arrivo, un "immigrato" è una persona che si trasferisce in un Paese diverso da quello della sua nazionalità o della sua residenza abituale, cosicché il Paese di destinazione diventa effettivamente il suo nuovo Paese di residenza abituale (IOM, N.D.).

**Mutilazioni genitali femminili (MGF):** La Convenzione di Istanbul riconosce le MGF come una forma di violenza contro le donne e la definisce come "l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione su tutta o parte delle labbra maggiori, delle labbra minori o del clitoride di una donna" (articolo 38.a) (CoE, 2011).

**Richiedente asilo/rifugiato:** Un richiedente asilo è un individuo che ha presentato domanda di protezione internazionale. Non tutti i richiedenti asilo saranno alla fine riconosciuti come rifugiati, ma ogni rifugiato riconosciuto è inizialmente un richiedente asilo. Un rifugiato è una persona che si qualifica per la protezione delle Nazioni Unite fornita dall'UNHCR. Secondo la Convenzione di Ginevra (1951), un rifugiato è una persona che, a causa di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese; o che, non avendo una nazionalità e trovandosi fuori dal Paese della sua precedente residenza abituale a causa di tali eventi, non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno (IOM, N.D.).

**Sensibile al genere:** Politiche e programmi che tengono conto delle particolarità relative alla vita delle donne e degli uomini, mirando ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere l'uguaglianza di genere, compresa un'equa distribuzione delle risorse, affrontando e tenendo conto della dimensione di genere (EIGE, N.D.).

**Sfruttamento sessuale:** l'uso di un'altra persona in rapporti sessuali non consensuali a scopo di lucro. I bambini e le bambine sono particolarmente vulnerabili - gli atteggiamenti nei confronti della privacy possono rendere le comunità riluttanti a intervenire nei casi di sfruttamento sessuale infantile, e i bambini e le bambine sono

presi di mira soprattutto nel contesto della pornografia su internet e del turismo sessuale (EC, N.D.).

**Traffico di migranti:** facilitazione, per un guadagno finanziario o materiale, dell'ingresso irregolare in un Paese di cui il migrante non è cittadino o residente. I criminali dietro questo business altamente redditizio colgono l'opportunità creata dal bisogno o dal desiderio delle persone di fuggire non solo dalla povertà e dalla mancanza di opportunità di lavoro, ma anche da disastri naturali, conflitti o persecuzioni (UNODC, N.D.).

**Tratta di esseri umani:** grave crimine che lede i diritti fondamentali e la dignità delle persone. Comporta lo sfruttamento criminale di persone vulnerabili al solo scopo di un guadagno economico. La tratta di esseri umani è una forma moderna di schiavitù. Ha spesso un carattere transnazionale, e le sue vittime sono di entrambi i sessi e di tutte le età (EUROPOL, N.D.).

**Vittima/sopravvissuta:** la "vittima" è definita come qualsiasi persona fisica che è oggetto di tratta di esseri umani secondo la definizione del quadro giuridico europeo (CoE, 2005) (2011/36/EU). "Sopravvissuta" è il termine generalmente preferito nei settori del sostegno psicologico e sociale perché implica resilienza (IASC, 2005).

**Vittimizzazione secondaria:** si verifica quando la vittima subisce un ulteriore danno non come risultato diretto dell'atto criminale, ma a causa del modo in cui le istituzioni e altri individui trattano la vittima. La vittimizzazione secondaria può essere causata, per esempio, dalla ripetuta esposizione della vittima all'autore del reato, da ripetuti interrogatori sugli stessi fatti, dall'uso di un linguaggio inappropriato o da commenti insensibili fatti da tutti coloro che entrano in contatto con la vittima (EIGE, N.D.).

## MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI

*Questo modulo fornisce una panoramica delle diverse forme di sfruttamento a cui una vittima di tratta può essere sottoposta e dei relativi indicatori di vittimizzazione. Si affronteranno anche i fattori di rischio e le misure di mitigazione con l'obiettivo di fornire ad operatori e operatrici elementi utili a comprendere l'esperienza personale delle vittime, gli strumenti utilizzati dalle organizzazioni criminali per coinvolgere le vittime nella tratta, ma anche gli ostacoli ed i fattori che possono avere un impatto negativo sui percorsi di protezione, accoglienza e supporto.*

### 3.1. Forme di sfruttamento

Il sotto capitolo si concentra specificamente sulle diverse forme di sfruttamento. Questa conoscenza è importante per gli operatori e le operatrici dei Centri di accoglienza per persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate in quanto il modo in cui le vittime vengono sfruttate è fondamentale per progettare l'approccio di sostegno e accoglienza a lungo termine.

Lo **sfruttamento** è un elemento fondamentale della tratta di esseri umani. Per sfruttamento si intende l' approfittarsi ingiustamente della vulnerabilità o dello stato di bisogno di un'altra persona. Nel contesto della tratta di esseri umani, lo sfruttamento è visto come un continuum (GRETA, 2020).

**Il consenso delle persone oggetto di tratta allo sfruttamento è irrilevante<sup>20</sup>** quando sono stati usati mezzi abusivi nel caso degli adulti (l'uso di questi mezzi è irrilevante nel caso dei bambini), poiché le persone sottoposte a sfruttamento sessuale e lavorativo potrebbero aver accettato “volontariamente” l'iniziale tratta - in quanto percepiscono di non avere alternative per guadagnarsi da vivere, o perché non la percepiscono come sfruttamento.

Esistono diversi tipi di sfruttamento, tra cui: sessuale, lavorativo, minorile. In alcuni casi, come si vedrà di seguito, ci si può trovare di fronte a modalità, dinamiche comuni e interconnessioni tra tipologie di sfruttamento differenti.

#### a. *Sfruttamento sessuale*

Lo **sfruttamento sessuale** nel contesto della tratta di esseri umani comporta il costringere una persona a prostituirsi per ottenere un guadagno economico. Ha luogo in diversi Paesi, indipendentemente

---

<sup>20</sup> Protocollo di Palermo (2000)

### MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

dalla regolamentazione della prostituzione, e può avvenire all'aperto, ad esempio nella prostituzione di strada, e in luoghi chiusi, come strip club, club per uomini e in appartamenti appositamente affittati dalle organizzazioni criminali. Lo sfruttamento sessuale è aumentato significativamente dal mese di marzo 2020 a causa della pandemia COVID-19 (GRETA, 2021) che ha minato molti dei sistemi di emersione costruiti e ramificati nel tempo dalle ONG e dalle autorità Statali. Le moderne tecnologie di comunicazione (internet, social media e applicazioni mobili) hanno facilitato le organizzazioni criminali nel reclutare e sfruttare le vittime, grazie al maggiore anonimato, alla possibilità di partecipare a comunicazioni criptate in tempo reale, alla possibilità di raggiungere un pubblico più ampio (in termini di vittime e beneficiari), alla mobilità geografica e alla possibilità di controllare le vittime a distanza.

Lo **sfruttamento sessuale online** include la registrazione, la fotografia, lo streaming non consensuale di immagini, la distribuzione di video, di audio o la trasmissione di atti intimi o sessuali di un'altra persona a sua insaputa e senza il suo consenso, o il permettere a terzi di osservare atti sessuali, il praticare il voyeurismo o la distribuzione di informazioni intime o sessuali su un'altra persona via Internet/Intranet. Lo sfruttamento sessuale online colpisce principalmente donne e minori e vede un trend di incremento superiore al 100% dall'inizio della pandemia (Europol, 2020).

#### **Adescamento e sfruttamento sessuale online di bambini e bambine.**

Come accennato, nel 2020, l'Europol ha riportato un aumento del 100% dei casi di adescamento e sfruttamento sessuale, soprattutto di bambini e bambine (Europol, 2020). Negli ultimi anni le organizzazioni criminali utilizzano sempre di più Internet per adescare, reclutare, abusare, sfruttare e controllare le vittime attraverso i social media e le diverse piattaforme digitali e l'adescamento, il sexting e la sextortion. L'adescamento comporta la

costruzione di un legame con qualcuno ai fini di costringerlo o ingannarlo e coinvolgerlo in una situazione di sfruttamento. Può accadere a chiunque, di qualsiasi età e sesso. Tuttavia, le persone possono non riconoscere di essere state adescate e possono non considerare la relazione come sfruttamento. Può avvenire faccia a faccia, per telefono e via internet - in particolare tramite social media, messaggistica istantanea, app per la condivisione di foto e piattaforme di gioco online. A differenza di altre forme di abuso, il bambino o la bambina possono essere potenzialmente vittimizzati di nuovo milioni di volte - ogni volta che un'immagine viene guardata, inviata o ricevuta. Lo **sfruttamento sessuale online dei bambini e delle bambine** (EUROPOL, N.D.) avviene attraverso:

- **Materiale pedopornografico online** – l'accesso, il possesso, la produzione e/o distribuzione di immagini e/o video di abusi sessuali su minori - "pornografia infantile" (Thomson, 2020).
- **Adescamento (grooming) di minori per fini sessuali** - sviluppare una relazione con un bambino o una bambina per consentire il suo abuso e/o sfruttamento sessuale, online o offline (Sunde, 2018).
- **Live-streaming dell'abuso sessuale di bambini e bambine** (Sullivan, 2020) - utilizzare applicazioni/piattaforme video criptate online (come Skype e Discord) per visualizzare, e talvolta interagire, con l'abuso sessuale di bambini e bambine in diretta.
- **Sextortion** (UK Gov, N.D.) - coercizione e ricatto di bambini e bambine per scopi sessuali - produzione e/o utilizzo di immagini sessuali e/o video che ritraggono un bambino o una bambina, a fini sessuali o altri guadagni personali.

### *b. Sfruttamento lavorativo*

**Lo sfruttamento lavorativo** (EC, N.D.b) è il secondo tipo di sfruttamento più comune, con persone che vengono sfruttate in diversi settori economici come l'edilizia, l'agricoltura, la produzione, la pesca, l'industria alimentare, l'ospitalità, la logistica, le pulizie, la silvicoltura, il lavoro domestico, il tessile, la metallurgia, l'elettronica, il petrolio e il gas (GRETA, 2020b). Il lavoro forzato è definito nell'articolo 2(1) della Convenzione ILO sul lavoro forzato o obbligatorio (n. 29 del 1930) come "*ogni lavoro o servizio che si esige da una persona sotto minaccia di punizione, e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente*". Le vittime di sfruttamento lavorativo possono essere di qualsiasi età, sesso e nazionalità, sebbene nei profili relativi al settore dell'industria prevalgano gli uomini (vedi sottocapitolo 1.2). La servitù domestica è una forma di lavoro forzato che si verifica nelle famiglie o nelle comunità, e nella maggior parte dei casi colpisce donne e bambini. I lavoratori e le lavoratrici migranti sono spesso vulnerabili alla servitù domestica. Le agenzie di reclutamento ingannano i lavoratori e le lavoratrici per farli trasferire all'estero, senza parlare la lingua del Paese in cui andranno, e confiscano i loro documenti all'arrivo, lasciandoli bloccati all'interno di una casa, nel timore dei funzionari dell'immigrazione e senza poter intrattenere nessun contatto al di fuori dell'abitazione in cui saranno sfruttati (End slavery now, N.D.).

### *c. Altre forme di sfruttamento*

**Criminalità forzata.** Adulti, bambini e bambine sono oggetto di tratta e costretti a commettere crimini come la coltivazione di cannabis, il furto di bancomat e frodi previdenziali o sociali, o vengono costretti ad accattonaggio o furti. Lo sfruttamento dei crimini è quando qualcuno è costretto a svolgere attività criminali attraverso la coercizione o l'inganno, ma comprende anche le frodi sociali (Together free, N.D.). Questo avviene quando gli sfruttatori

## MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

richiedono, senza averne diritto, crediti d'imposta e altri benefici usando i dati delle vittime. Spesso, sono agite gravi violenze sugli individui al fine di costringerli a richiedere benefici. Anche se alcuni Paesi sono più avanti (UK (GRETA, 2016), Germania (GRETA, 2019)) rispetto ad altri (Bulgaria, Macedonia, Polonia) nel riconoscere questa forma di sfruttamento e nell'adottare misure per affrontarla, questo tipo di tratta è ampiamente sotto-sottostimato (RACE in Europe, 2014).

**Prelievo di organi (compresi cellule, tessuti e sangue).** La tratta finalizzata al prelievo di organi comporta il prelievo di una parte del corpo, comunemente i reni e il fegato, per venderli nel commercio illegale. Gli organi possono essere prelevati attraverso la compravendita - una vittima accetta formalmente o informalmente di vendere un organo, ma poi viene truffata perché non viene pagata, o viene pagata meno del prezzo promesso; a seguito di problemi medici - una persona vulnerabile viene curata per un disturbo, che può esistere o meno, e gli organi vengono rimossi all'insaputa della vittima; e attraverso l'estorsione - quando una vittima viene rapita e gli organi rimossi senza consenso (CoE/UN, 2009).

**Il matrimonio forzato** (UK Gov, N.D.) si verifica quando il pieno e libero consenso di entrambe le parti non esiste, spesso come risultato di coercizione o inganno, o quando una persona viene messa sotto pressione per sposare qualcuno. Le vittime possono essere minacciate con violenza fisica o sessuale o sollecitate con pressioni emotive o psicologiche affinché lo sfruttatore raggiunga i suoi obiettivi. Il motivo principale per cui si ricorre al matrimonio forzato è qualcuno (cittadini di Paesi terzi) che paga per ottenere l'ingresso in un Paese (UE) e/o per ottenere l'accesso a benefici (UN news, 2020). ILO stima che 15,4 milioni di donne e ragazze sono costrette ai matrimoni forzati (ILO, 2016). È importante sottolineare la questione dei **matrimoni fittizi** nel contesto della tratta di esseri umani: le reti

## MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

criminali sfruttano anche le vittime, soprattutto donne, attraverso matrimoni fraudolenti in cui non c'è l'intenzione da parte di uno o entrambi i coniugi di partecipare a una vera relazione. Le ragioni comuni dietro i matrimoni fittizi sono la risoluzione di problemi di immigrazione, residenza, lavoro o diritti di cittadinanza per uno dei coniugi.

La **tratta di donne in stato di gravidanza a scopo di vendita di bambini/di neonati**. La vendita di bambini di madri provenienti da comunità povere e socialmente isolate a famiglie con problemi riproduttivi, è uno sfruttamento/forma di tratta di esseri umani sempre più utilizzata dalle reti criminali, e per le stesse vittime può costituire l'unico modo per affrontare situazioni di estrema povertà. Attraverso gruppi criminali ben organizzati e manipolatori, giovani ragazze e donne provenienti principalmente da comunità rom, che vivono per lo più in condizioni di estrema povertà e analfabetismo, partoriscono e vendono i loro figli appena nati all'estero. Questa forma di sfruttamento è stata osservata in alcuni Stati Membri dell'UE (Bulgaria, Grecia, Francia).

### *d. Sfruttamento minorile*

A livello globale, circa il 28% delle vittime di tratta identificate sono bambini e bambine (UNICEF, 2018). Secondo l'Europol, i bambini e le bambine oggetto di tratta in UE provengono da diverse parti del mondo e sono destinati principalmente allo sfruttamento sessuale (72% delle ragazze vittime), ma anche allo sfruttamento lavorativo (66% dei ragazzi), all'accattonaggio forzato e alla criminalità forzata, come borseggio, taccheggio e traffico di droga (UNODC, 2021). I bambini e le bambine vengono anche sfruttate per adozioni illegali e matrimoni fittizi (EUROPOL, 2018).

**Tratta di minori stranieri non accompagnati.** Nel contesto dell'UE, un minore straniero non accompagnato è un minore che arriva sul

territorio degli Stati Membri dell'UE non accompagnato da un adulto, o un minore che viene lasciato non accompagnato una volta entrato nel territorio degli Stati Membri. I minori non accompagnati sono particolarmente soggetti a tutti i tipi di sfruttamento a causa della loro maggiore vulnerabilità lungo la rotta migratoria. I minori stranieri non accompagnati spesso dipendono dagli sfruttatori e, non avendo abbastanza risorse finanziarie per pagarli, parte dell'accordo è spesso che il debito venga ripagato ad esempio attraverso il lavoro forzato (compresa la servitù domestica), la prostituzione o la criminalità forzata. Molti minori non accompagnati sono stati sottoposti a sfruttamento lungo il percorso, prima di entrare nell'UE, per pagare il trasferimento in Europa; c'è quindi chiaramente un fenomeno ibrido tra traffico di migranti e tratta-sfruttamento (EUCPN, 2020).

### 3.2. Indicatori di vittimizzazione

Esistono diversi indicatori di vittimizzazione che possono favorire il riconoscimento e l'emersione della tratta di esseri umani, alcuni dei quali sono presentati di seguito.

#### a. *Indicatori generali*<sup>21</sup>

La **dipendenza** è un forte segnale della presenza di qualsiasi tipo di sfruttamento, ma, in particolare per lo sfruttamento sessuale e lavorativo, la persona:

Non parla la lingua locale.  
Non conosce il proprio indirizzo di casa o di lavoro.  
Dipende dallo sfruttatore per la propria sopravvivenza e/o per l'uso di droghe.  
È soggetta ad abusi fisici, sessuali e/o emotivi.

---

<sup>21</sup> Tratti e adattati da (OSCE/ODIHR, 2004)

## MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

Viene fatta assistere a violenze contro altre persone a scopo intimidatorio.

Viene minacciata di violenza contro di lei/lui o i suoi familiari.

Viene privata di cibo e acqua.

Ha segni visibili di violenza.

Viene minacciata attraverso punizioni e intimidazioni.

Viene drogata per fare in modo che sviluppi una dipendenza.

Il **ricatto** è un indicatore comune della tratta di esseri umani. La persona viene ricattata:

Tramite il trattenimento dei suoi documenti personali.

Per il suo status illegale nel Paese di destinazione.

Tramite minacce o ricatti rivolti ai familiari.

Attraverso la minaccia di diffondere informazioni personali della vittima (comprese foto e video) alla sua famiglia, ai suoi amici o/e di informare le autorità.

Attraverso le attività criminali in cui la persona è coinvolta e sfruttata.

Attraverso la minaccia di rivelare il suo status alle autorità di immigrazione.

È importante avere informazioni rispetto al **percorso migratorio**, poiché il viaggio, i mezzi e le rotte utilizzate sono importanti indicatori sul tipo di tratta e il conseguente sfruttamento. Per esempio, la vittima:

È stata trasferita da un Paese/città all'altro o da un insediamento all'altro.

È stata venduta/rivenduta o scambiata da uno sfruttatore a un altro.

Ha documenti di viaggio falsi.

Non è in possesso di nulla che attesti la sua identità, oppure i documenti di viaggio e di identità sono trattenuti da una terza persona.

## MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

### *b. Indicatori specifici*

Gli indicatori specifici sono descritti di seguito, in relazione alla forma di sfruttamento a cui si riferiscono<sup>22</sup>.

#### **Sfruttamento sessuale**

Mostra segnali di essere controllata

Mostra paura o ansia/ diffida/ha paura delle Forze dell'ordine.

Non è in possesso di passaporto/altro documento di viaggio o identità.

Possiede documenti di identità o di viaggio falsi.

La donna non ha organizzato il viaggio, non sa indicare i nomi dei paesi di transito, ha viaggiato accompagnata da altre persone.

La donna dichiara di aver ricevuto una proposta di lavoro in Italia.

Ha poca dimestichezza con l'italiano/comunica solo nella lingua d'origine.

Non conosce il proprio indirizzo di casa.

Permette ad altri di parlare per lei.

Il racconto della donna rispetto al viaggio ed alle motivazioni per cui ha lasciato il proprio paese non sembrano congruenti, appaiono spesso come una storia imparata a memoria raccontata da terzi.

Riferisce di essere stata ingannata, oppure lo si può desumere dal suo racconto/stato d'animo.

Trascorre molte tempo al telefono.

Non le è concesso di smettere di prostituirsi e viene spostata in diversi luoghi di prostituzione.

Ha tatuaggi, marchi a fuoco o altri segni/simboli che richiamano all'"appartenenza" a un certo sfruttatore e/o organizzazione criminale.

Vive o viaggia con altre donne che a volte non parlano la stessa lingua, e conosce solo parole relative a prestazioni sessuali nella lingua locale o nella lingua del gruppo di vittime di tratta.

---

<sup>22</sup> Gli indicatori qui presentati sono tratti e riadattati da fonti diverse tra le quali (UNODC, 2021) (BG Gov, 2016) (UNHCR, 2016)

## MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

Non si può sottrarre alla prostituzione/ è costretta ad avere rapporti sessuali non protetti.

È sottoposta in maniera forzata a esami ginecologici e test di gravidanza, metodi contraccettivi o all'interruzione di gravidanza- spesso illegali.

### Sfruttamento lavorativo

Mostra segnali di essere controllata.

Mostra paura o ansia/ diffida/ha paura delle Forze dell'ordine.

Non è in possesso del suo passaporto/altro documento di viaggio o d'identità.

Possiede documenti di identità o di viaggio falsi.

La donna non ha organizzato il viaggio, non sa indicare i nomi dei paesi di transito, ha viaggiato accompagnata da altre persone.

Riferisce di ricevere poco o nessun pagamento per il suo lavoro.

Riferisce di non avere un contratto di lavoro e di lavorare per orari eccessivamente lunghi.

Non sa indicare l'indirizzo del posto di lavoro.

Non ha giorni di riposo.

Ha un'interazione sociale limitata o nulla.

Ha contatti limitati con la sua famiglia.

Non è in grado di comunicare liberamente con gli altri.

Riferisce che le spese di viaggio e trasporto (dal paese di origine verso l'Italia) siano state pagate da terze persone.

Ha meno di 30 anni.

Riferisce di raggiungere il luogo di lavoro accompagnata da altre persone.

È sottoposta a sfruttamento in settori come l'agricoltura, l'edilizia, la produzione industriale, l'intrattenimento, l'ospitalità, la pesca, l'industria dell'abbigliamento, la lavorazione del legname e del legno, ecc.

Vive in edifici agricoli o industriali – spesso in stato di abbandono o fatiscenti, in condizioni alloggiative e sanitarie pessime, e/o è condiviso con molte persone e con spazi limitati.

## MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

Non è provvista di abbigliamento adeguato o Dispositivi di Protezione Individuale per il lavoro che sta svolgendo.

Viene reclutata da un amico, un partner, un parente, un familiare, un altro conoscente o da un coniuge fittizio.

È stata rapita o sequestrata.

È stata ingannata con promesse di grandi guadagni, sulla natura e/o le condizioni di lavoro o con la promessa di una relazione romantica e/o di matrimonio.

La persona non ha ricevuto alcuna formazione per il lavoro che sta svolgendo.

Gli annunci di lavoro sono stati pubblicati in lingue diverse dalla lingua locale.

Non è in possesso di regolare contratto di lavoro.

Non ha giorni liberi, ferie o la malattia non è riconosciuta.

### Servitù domestica

È stata trasferita da un Paese/città all'altro o da un insediamento all'altro. Vive con la famiglia come serva e non ha spazio personale e/o non è in grado di lasciare la casa senza la presenza del suo datore di lavoro.

Non consuma i pasti con il resto della famiglia e/o non riceve abbastanza cibo.

È stata trasferita da un Paese/città/insediamento all'altro

Non consuma i pasti con il resto della famiglia e/o non riceve abbastanza cibo.

È soggetta a insulti, abusi, minacce o violenza.

È in contatto telefonico permanente con lo sfruttatore, le conversazioni telefoniche sono monitorate, controllate e limitate, anche quelle con la sua famiglia.

Riceve uno scarso o nessun pagamento.

Ha accumulato debiti - la persona paga i debiti allo sfruttatore e/o il debito aumenta costantemente.

È costretta a guadagnare una somma minima al giorno o alla settimana.

Non può utilizzare o non ha accesso ai propri guadagni.

### **Accattonaggio, furti e altre attività criminali**

È stata trasferita da un Paese/città all'altro o da un insediamento all'altro.

Chiede l'elemosina in luoghi pubblici o sui trasporti pubblici.

Fa parte di un gruppo che commette accattonaggio, microcriminalità o altri tipi di attività criminali, compreso il coinvolgimento contro la sua volontà nelle attività di gruppi della criminalità organizzata.

Ha menomazioni fisiche che sembrano essere il risultato di mutilazioni intenzionali.

Viene punita se non ruba abbastanza.

Si sposta quotidianamente in gruppi numerosi e su distanze considerevoli.

Vive insieme ad altre persone che non fanno parte della sua famiglia e che sono note alla polizia in relazione ad attività criminali, o viaggia con i membri di un gruppo criminale nel Paese di destinazione.

### **Tratta per il prelievo di organi**

È stata trasferita da un Paese/città all'altro o da un insediamento all'altro.

La persona comunica online con una persona e/o società che pubblicizza/organizza trapianti e donazioni di organi (all'estero).

La persona riceve informazioni errate o fuorvianti sui rischi pre- e post-operatori e/o sulla durata dell'operazione.

La persona non sa chi sono i potenziali beneficiari all'estero, e la sua motivazione per la donazione è legata solo all'aspetto finanziario.

Viaggia insieme a una o più persone che non sembrano conoscersi, verso la stessa destinazione.

La persona è accompagnata da qualcuno con un background medico.

Viaggia direttamente verso un ospedale o una clinica all'arrivo nel Paese straniero.

Altre persone della sua famiglia hanno venduto un organo.

### **Matrimoni fittizi o forzati**

È stata trasferita da un Paese/città all'altro o da un insediamento all'altro.

Costretta a sposare qualcuno contro la sua volontà con minacce, violenza fisica o sessuale.

Emotivamente e psicologicamente pressata a sposare qualcuno.

È stata convinta che se si dovesse sottrarre al matrimonio, sarebbe causa di vergogna e/o gogna da parte dell'intera comunità.

### **Tratta minorile (fino a 18 anni)**

È trascurato o/e vive con adulti che non sono suoi parenti.

È spaventato, non comunica e non conosce la lingua locale.

Chiede insistentemente l'elemosina alle persone per strada.

Tenta di scappare dalla persona che lo trattiene.

Fa parte di un gruppo di altri bambini della stessa nazionalità (etnia) che viaggiano tramite i trasporti pubblici senza un motivo evidente, o fa parte di un gruppo di bambini sorvegliati dallo stesso adulto.

Trasporta e/o vende droga.

Ha precedenti di detenzione da parte della polizia ed è registrato per furti.

Non va a scuola e non sa leggere o scrivere.

È addestrato a rispondere in un modo particolare in determinate situazioni.

Non può usare il denaro che guadagna.

È sotto il controllo/monitoraggio permanente di un adulto a distanza.

### **3.3. “Sfruttamento secondario”**

Lo sfruttamento secondario descrive il fenomeno per cui le vittime di tratta sono generalmente esposte ad una forma principale di

sfruttamento, per lo più sessuale, e congiuntamente o alternativamente, nel caso in cui non siano in grado di fornire la contropartita richiesta per lo sfruttamento primario, sono esposte ad una seconda forma di sfruttamento. È diventato molto comune negli ultimi anni, specialmente a seguito della pandemia. Consiste per lo più nell'impiego di donne nel contesto di attività criminali accessorie, per esempio coprire brevi distanze come corrieri di droga, di armi e denaro proveniente da attività criminali. Questo coinvolgimento espone le donne non solo a ulteriori pericoli legati alle attività imposte, ma anche a sanzioni penali che possono interferire con il percorso di protezione internazionale (GRETA, 2019b) (Villacampa & Torres, 2019). Queste attività sono severamente punite, anche con la reclusione, e, in assenza di assistenza legale specializzata, anche con imputazioni penali. Il loro status di vittime di reato rischia di rimanere invisibile e quindi nessuno farà valere la clausola di non punibilità stabilita dalla Direttiva UE.

È importante segnalare – benché ad oggi siano ancora scarsi la letteratura e i riferimenti sul fenomeno - che negli ultimi anni si riscontrano numerosi casi di sopravvissute alla tratta che sono riuscite ad allontanarsi (autonomamente o con l'aiuto di ONG specializzate) dallo sfruttamento sessuale e/o lavorativo e dalle Organizzazioni criminali che le hanno rese oggetto di tratta e sfruttate in Europa, ma che sono successivamente ri-adesceate da altre organizzazioni criminali, tramite inganno e minacce, con l'obiettivo di inserirle in attività criminali principalmente riguardanti lo spaccio e il traffico di droga.

### 3.4. Fattori di rischio

Sono molteplici i fattori possono creare una condizione di vulnerabilità alla tratta e al *re-trafficking* di esseri umani per persone

## MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

migranti, richiedenti asilo e rifugiate, sia nei paesi di origine, sia dopo il loro ingresso nell'UE.

Tra questi, il genere assume un ruolo di primo piano: la discriminazione di genere e la conseguente posizione subordinata di molte donne nella maggior parte delle società sono spesso alla base della maggiore vulnerabilità delle donne migranti in tutte le fasi del processo migratorio. Le donne costrette a migrare soffrono infatti di un'oppressione multidimensionale a causa del loro genere: come persone in fuga da un paese che le perseguita o mette in pericolo la loro esistenza, come straniere nei paesi di arrivo che sono sempre più intolleranti verso la diversità, e come donne in società - sia quelle di origine che quelle di quelle di arrivo - dove il principio di uguaglianza di genere e la lotta contro la violenza sulle donne sono lungi dall'essere pienamente realizzati.

Le varietà di fattori di rischio che possono portare alla vulnerabilità alla tratta e al *re-trafficking* possono essere suddivisi in quattro gruppi, descritti nei paragrafi seguenti.

### *a. Caratteristiche personali come fattori di rischio e vulnerabilità alla tratta*

L'**età** è uno dei più importanti fattori di vulnerabilità: le donne più giovani sono maggiormente a rischio di tratta (Randle, 2020), soprattutto a scopo di sfruttamento sessuale. L'età è anche un fattore di rischio e una fonte di vulnerabilità per la vittimizzazione maschile: ci sono sempre più casi di sfruttamento sessuale di giovani uomini e ragazzi nel contesto della migrazione. I minori stranieri non accompagnati, indipendentemente dal loro sesso, sono tra i gruppi che affrontano il rischio maggiore (UNHCR, 2020).

Il **genere** è un altro grande e importante fattore di rischio di tratta, poiché le donne e le ragazze sono colpite in modo sproporzionato sia dalla tratta che dallo sfruttamento. Il genere determina inoltre la

### MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

relazione con e tra gli altri fattori di rischio, tra cui l'età, lo stato economico, lo stato di famiglia, ecc. (Randle, 2020). L'identità di genere e l'orientamento sessuale sono fattori che contribuiscono ad aumentare la condizione di vulnerabilità. Le persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo parte della comunità LGBTQIA+ affrontano un rischio maggiore poiché sono spesso emarginate dalle loro famiglie e comunità (UNODC, 2021).

Anche le condizioni di **salute**, compresa la salute mentale, possono costituire fattori di maggiore vulnerabilità alla tratta. Queste possono includere stati cronici o acuti, così come malattie legate all'uso di farmaci salvavita (come HIV, diabete, asma, ecc.) che potrebbero scarseggiare nei paesi di origine o durante la migrazione e che potrebbero costringere le persone bisognose a passare attraverso varie forme di sfruttamento per procurarsi i farmaci. Le persone migranti hanno maggiori probabilità di vedere i loro bisogni medici insoddisfatti a causa di vari fattori come: mancanza di accesso o limitato accesso al diritto alla salute, mancanza di conoscenza su come accedere ai servizi medici, scarse risorse finanziarie, barriere linguistiche e mancanza di adattamento dei sistemi nazionali ai loro bisogni specifici (EC, 2020b). Diverse forme di disabilità fisica potrebbero essere collegate al rischio di tratta a scopo di accattonaggio. Problemi di salute mentale, così come traumi psicologici successivi a violenze subite possono compromettere l'equilibrio emotivo, influenzare il comportamento, e rendere le persone migranti più vulnerabili ad ulteriori violenze e tratta. Tali difficoltà di natura psicologica sono spesso utilizzate dagli sfruttatori. Anche le dipendenze da sostanze e le disabilità mentali costituiscono fattori di rischio. Il fattore salute crea un'ulteriore vulnerabilità per le donne in relazione alla loro salute riproduttiva e soprattutto nel caso in cui siano in stato di gravidanza o abbiano partorito di recente.

**La nazionalità e l'etnia** sono discusse in alcuni studi come fattori di rischio nel Paese di destinazione o di transito nell'UE. L'UE dà la priorità alle nazionalità considerate a più alto rischio e con maggiori probabilità di qualificarsi per la protezione come rifugiati (siriani, iracheni e afgani) (Brunovskis & Surtees, 2017). I rifugiati, a differenza degli immigrati<sup>23</sup>, hanno diritto al reinsediamento in luoghi sicuri e a non essere rimandati in luoghi dove ci sono minacce alla loro vita e alla loro salute (il principio di non-respingimento<sup>24</sup>). Per questo motivo, quando si tratta di persone immigrate, il rischio di diventare vittime di tratta o di abusi può essere sottovalutato se devono essere rimandati nei loro Paesi d'origine o portati fuori dai confini dell'UE. Per continuare il loro viaggio, le persone migranti devono trovare riparo e lavoro o fare soldi più velocemente. Questo le mette in una situazione di maggiore vulnerabilità ad accettare proposte che potrebbero comportare lo sfruttamento. A causa del pressante desiderio di raggiungere la loro destinazione, le persone migranti possono appoggiarsi ai “servizi” offerti dalle reti criminali, che possono facilmente trasformarsi in tratta.

**Lo status economico**, poiché per alcune persone migranti la povertà è un motivo per cercare un reddito migliore in Europa. Altri hanno investito tutti i loro risparmi per utilizzare i “servizi” delle organizzazioni criminali. La mancanza di reddito e l'impossibilità di lavorare una volta entrate nell'UE sono un serio fattore di rischio. Le

---

<sup>23</sup> È importante sottolineare la differenza: gli **immigrati** sono persone che lasciano il loro Paese di origine di loro spontanea volontà per motivi personali, economici o di altro tipo, con l'obiettivo di stabilirsi in un altro Stato. I **rifugiati** sono persone costrette a fuggire da conflitti armati, violenze, persecuzioni, e che attraversano un altro Paese per cercare sicurezza.

<sup>24</sup> Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Convenzione di Ginevra) – 1951.

persone che hanno ricevuto la protezione internazionale o hanno un permesso di soggiorno a lungo termine hanno il diritto di lavorare, ma ci sono una serie di ostacoli che richiedono tempo per essere superati, tra cui la barriera linguistica, la mancanza di una documentazione valida che provi il livello di istruzione o l'esperienza professionale, la mancanza di conoscenza del mercato del lavoro nel Paese di soggiorno. Spesso le persone migranti, soprattutto le donne, sono costrette a lavorare in lavori sottopagati e al di sotto del loro livello di qualifica, o sono impegnati in lavoro di tipo irregolare, dove lavorano senza un contratto, un'assicurazione e il rispetto dei loro diritti lavorativi. Il rischio di sfruttamento in una tale situazione lavorativa è molto alto. Altri fattori direttamente collegati sono i bassi livelli di istruzione, di qualifica professionale e di esperienza lavorativa, che rendono difficile l'integrazione e sono un fattore di rischio per vulnerabilità e vittimizzazione. Un certo numero di studi mostra che il fattore povertà colpisce maggiormente le donne a causa dei livelli di istruzione tradizionalmente più bassi e della mancanza di opportunità ed esperienza professionale (Randle, 2020).

**Il ruolo familiare** è un fattore che danneggia soprattutto le donne, e deriva dalla concezione tradizionale del loro ruolo nella famiglia come economicamente dipendenti e prive di una sufficiente libertà nel fare scelte di vita proprie. Le donne sono responsabili della cura dei bambini. Nella maggior parte dei casi, sono sistematicamente sottoposte a violenza di genere, compresa la violenza domestica. L'isolamento e la dipendenza, la mancanza di istruzione e di esperienza professionale pongono barriere all'integrazione. Le donne rimangono chiuse e isolate, senza accesso alle risorse, e quindi possono diventare vittime di tratta (VV.AA, 2020). Le donne rifugiate sole affrontano un alto rischio di tratta a scopo di sfruttamento sessuale a causa della loro condizione economica, della mancanza di competenze professionali e di sostegno familiare (Randle, 2020).

**Le credenze e le pratiche religiose** che determinano la disuguaglianza tra uomini e donne spesso agiscono come fattori di spinta per le donne a migrare. Fuggono da matrimoni forzati, mutilazioni genitali, crimini d'onore, violenza domestica e altre forme di violenza di genere. I timori di persecuzioni possono aumentare la vulnerabilità alla tratta<sup>25</sup>.

*b. Gli ostacoli all'integrazione in Europa come fattori di rischio*

Nonostante il fatto che la maggior parte degli Stati Membri dell'UE, se non tutti, dispongano di sistemi che sostengono le persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo, esistono una serie di gravi ostacoli alla loro integrazione che le rende vulnerabili a diventare vittime di violenze e tratta di esseri umani all'interno dell'UE, tra cui:

La **manca di conoscenza della lingua locale**, che impedisce loro di comunicare con la comunità locale e le istituzioni che possono aiutarli. Non possono ricevere informazioni chiare sui loro diritti e sulle opportunità a loro disposizione, nonché sui servizi accessibili, o hanno difficoltà a spiegare i loro problemi. Le donne che sono isolate in casa a causa delle tradizioni familiari e/o della cura dei figli hanno difficoltà ad imparare la lingua abbastanza bene da integrarsi nella società. L'isolamento sociale è una delle vulnerabilità che le reti criminali utilizzano per reclutare le vittime (VV.AA, 2020).

Le **barriere socio-culturali** che le persone migranti devono superare durante il processo di integrazione e inclusione possono causare molteplici stress (Wang, Z.; de Graaf, T.; Nijkamp, P., 2018). L'integrazione è un processo lungo e comprende la comprensione, l'accettazione e l'osservanza di credenze religiose, strutture familiari, norme di interazione sociale diverse e talvolta in contraddizione con

---

<sup>25</sup> Per maggiori informazioni vedi (Inka, 2020)

le proprie norme e i propri valori sociali<sup>26</sup> (Wang, Z.; de Graaf, T.; Nijkamp, P., 2018). Le barriere culturali impediscono alle donne di trovare lavoro e di raggiungere uguaglianza e autonomia. A causa della mancanza di risorse finanziarie, non possono essere coinvolte in varie attività della comunità che facilitano l'integrazione - club sportivi, attività culturali e altro<sup>27</sup>. A seconda del livello di adattamento, le persone migranti possono trovarsi in una situazione di integrazione, assimilazione, separazione o emarginazione (Constant, A.; Gataullina, L.; Zimmermann, F., 2006). L'isolamento sociale e l'emarginazione possono essere facilmente utilizzate dagli sfruttatori, che spesso appartengono agli stessi gruppi etnici ed esercitano potere e controllo in queste comunità chiuse.

**La discriminazione, i pregiudizi, lo stigma** e altri atteggiamenti negativi nei confronti di persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo costituiscono una barriera significativa sulla loro strada verso l'integrazione. Le società europee possono discriminarle nell'accesso al mercato del lavoro sulla base dell'etnia, della cultura, della religione, dei requisiti di conoscenza della lingua locale e del genere. I datori di lavoro potrebbero preferire assumere lavoratori locali. Persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo spesso non denunciano i crimini che subiscono per paura di pregiudizi, discriminazioni e della possibilità di non essere credute dalle autorità. Questo è infatti un esempio di come il pregiudizio e la discriminazione possano limitare l'impatto delle leggi e dei servizi per coloro che subiscono la discriminazione (UN Department of Economic and Social Affairs, 2018).

---

<sup>26</sup> Come individualismo piuttosto che collettivismo, patriarcato piuttosto che uguaglianza di genere.

<sup>27</sup> Per maggiori informazioni vedi (VV.AA, 2020b)

La **mancanza di accesso all'assistenza legale** mette a rischio la vita e la salute di persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo. Hanno bisogno di un rappresentante legale quando si tratta di procedure relative al loro status, procedure che possono essere di lunga durata, e le decisioni potrebbero dover essere impugnate. Possono anche aver bisogno di un consulente legale in altre procedure civili, amministrative o penali - questioni coniugali, questioni di lavoro, avviare una propria attività, risarcimenti, accesso alla protezione sociale e ai benefit, sporgere denuncia, o semplicemente navigare nei sistemi e nelle procedure legali, sociali e del lavoro. Per molte donne l'assistenza legale è elemento indispensabile per superare la violenza domestica che hanno subito per anni.

### *c. Fattori di rischio di re-trafficking derivanti da procedure, pratiche e normative*

La gestione del processo migratorio da parte di uno Stato può trasformarsi in un fattore di rischio nel caso in cui la priorità venga data ai problemi di sicurezza e di prevenzione della migrazione illegale, e non alla prevenzione della tratta di esseri umani. Il mancato riconoscimento delle vittime, la criminalizzazione di alcune vittime di tratta, la mancanza di un adeguato supporto per le persone in transito sono risultati diretti di politiche che non sono sensibili alla vulnerabilità alla tratta di esseri umani.

Ecco alcune delle pratiche che più spesso creano vulnerabilità alla vittimizzazione e che spesso si riflettono nelle procedure dei centri di accoglienza.

Le **procedure veloci** che mirano a velocizzare le domande di asilo e le procedure di rimpatrio rendono impossibile l'esame dei fattori di rischio (Forin, R. et al., 2018).

Le **politiche migratorie restrittive** impediscono ad esperti ed esperte di prima linea di riconoscere le vittime di tratta (Forin, R. et al., 2018)

e le persone migranti sono costretti a ricorrere a modi rischiosi per attraversare le frontiere che li mettono a rischio di tratta (La Strada International, 2020).

**Il regolamento Dublino III** gioca un ruolo importante nell'accesso delle vittime di tratta ai permessi di soggiorno forniti attraverso le procedure di asilo. Le possibilità delle persone che cercano asilo dipendono dallo Stato Membro che valuta la richiesta. Non tutti gli stati hanno meccanismi proattivi per il riconoscimento delle vittime di tratta o delle persone a rischio di tratta secondo la procedura di Dublino, e la clausola di sovranità (17.1.) è raramente usata per prevenire la tratta e il *re-trafficking*. Le vittime di tratta non riconosciute sono rimandate in un altro Paese dell'UE, dove sono ad alto rischio di *re-trafficking*.

I **colloqui individuali** con le persone richiedenti asilo spesso non sono condotti in un ambiente adeguato capace di facilitare il racconto e il riconoscimento delle vittime. Le procedure e i questionari non sono mirati a favorire l'emersione del rischio di tratta.

**Mancanza di informazioni sufficienti** che le autorità possono fornire alle persone migranti riguardo i loro diritti, i luoghi di sostegno, i servizi sociali esistenti, ecc. Oppure le informazioni sono presentate in modo poco chiaro, confuso o troppo generico. Sono carenti i canali per condividere le informazioni in modi comprensibili e accessibili anche alle persone analfabete - servizi di consulenza, siti web, video, immagini, opuscoli ecc. (VV.AA, 2021).

Lo **status del permesso di soggiorno** è un fattore che riguarda le persone migranti prive di documenti che hanno un accesso limitato o nullo ai servizi di supporto. Possono lavorare solo illegalmente, non hanno diritti sociali o medici. Devono pagare tangenti a dipendenti corrotti o accettare pratiche di sfruttamento per evitare la detenzione o la deportazione (IOM, 2019).

**Assenza o carenza di procedure** che supportino le persone migranti senza documenti nel denunciare i crimini legati alla tratta di esseri umani senza temere di essere detenuti o rimpatriati.

Le persone **migranti vittime di reati** possono non voler prendere parte a procedimenti penali che non comprendono appieno e sui quali non hanno alcun controllo. Temono il contatto con le autorità, o provano vergogna nel denunciare i crimini, specialmente se si tratta di violenza sessuale. Spesso credono di non trarre alcun vantaggio dallo sporgere denuncia e non sono consapevoli dei loro diritti come vittime di un crimine, inclusa la tratta di esseri umani.

**Il sistema di asilo per rifugiati e il sistema anti-tratta non sono sincronizzati** e operano separatamente, senza alcun collegamento tra loro. I migranti hanno difficoltà a richiedere protezione da entrambi i sistemi, e devono spesso scegliere quello che reputano adeguarsi meglio ai loro progetti personali.

**I termini tratta di esseri umani e traffico sono spesso confusi** e questo porta a lacune nell'identificazione dei fattori di rischio della tratta di esseri umani. Nel primo caso le persone migranti sono nella posizione di vittime, mentre nel secondo sono partecipanti attivi (IOM, 2019).

La necessità di **seguire le disposizioni normative**, così come l'esatta definizione del processo di emersione e riconoscimento delle vittime di tratta ai fini del procedimento penale, impedisce ad un certo numero di persone a rischio di tratta di ricevere sostegno.

La **mancaza di criteri chiari sulla sicurezza e l'integrazione** nei percorsi di uscita dai Centri di accoglienza costringe molte persone a prendersi cura di se stesse senza alcun sostegno effettivo, il che le rende vulnerabili alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento.

### *d. La pandemia da COVID-19 come fattore di rischio*

La pandemia da COVID-19 è un ulteriore fattore di rischio, poiché ha un impatto negativo sull'esclusione sociale preesistente e la marginalizzazione. Ha esacerbato le disuguaglianze socio-economiche esistenti e la discriminazione di genere che sono alla base della violenza contro le donne e le ragazze, compresa la tratta (UN Women, OSCE, ODHIR, 2020). Pertanto, il COVID-19 è un fattore di vulnerabilità importante da considerare quando si valuta il rischio di tratta nei Centri di accoglienza. Molti lavoratori e lavoratrici migranti stanno perdendo il loro lavoro e non hanno mezzi alternativi di reddito, il che aumenta la possibilità di essere sfruttati. I migranti senza documenti non possono ricevere l'aiuto del governo e l'indennità di disoccupazione. Il rischio di contrarre il virus è molto alto a causa dell'impossibilità di seguire le misure di contrasto alla pandemia, specialmente quelle riguardanti il distanziamento sociale. A causa della povertà, molte persone migranti vivono in luoghi affollati, compresi i Centri di accoglienza. La pandemia ritarda e ostacola l'accesso all'asilo, alla protezione, ai servizi di base e ai programmi di sostegno (PICUM, 2020). Lo stigma e la paura della discriminazione, della detenzione e persino della deportazione, la mancanza di assicurazione sanitaria possono impedire alle persone migranti di cercare assistenza medica o accedere alle vaccinazioni<sup>28</sup>.

### 3.5. Misure per mitigare i fattori di rischio derivanti dalle procedure

Le procedure e le regole istituzionali possono essere percepite come indipendenti e inamovibili. Tuttavia, anche piccoli cambiamenti e

---

<sup>28</sup> Per maggiori informazioni vedi <https://picum.org/covid-19-undocumented-migrants-europe/>.

## MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

accorgimenti possono contribuire a favorire l'emersione della tratta. Di seguito sono riportate alcune buone pratiche e principi di lavoro che possono essere applicati in diversi contesti senza infrangere le procedure e le regole delle istituzioni.

Uno **spazio adeguato a condurre un colloquio**, che garantisca la riservatezza e dove la valutazione del rischio possa avvenire senza interruzioni (Inka, L. et al, 2019). Colloqui separati per le donne richiedenti asilo, senza la presenza di familiari maschi e interpreti, garantiranno loro la possibilità di condividere la loro situazione (UNHCR, 2002).

**Colloquio e comunicazione.** Alcune vittime di tratta, specialmente le donne, potrebbero non essere in grado di riconoscere le esperienze traumatiche che hanno subito. Possono considerare operatori e operatrici dei centri di accoglienza come persone autoritarie e temerli. Inoltre, possono temere il rifiuto o la punizione da parte della loro famiglia e comunità (UNHCR, 2002). Operatrici e mediatrici dello stesso sesso dovrebbero essere messe a disposizione delle donne, essere consapevoli delle sensibilità culturali o religiose o dei fattori personali che creano vulnerabilità, ed essere di mentalità aperta, coscienti dei principi della comunicazione con le persone vulnerabili (come atteggiamenti tolleranti e non giudicanti, rispetto per la sofferenza, ecc.). Un ambiente sereno e accogliente può aiutare a costruire una base di fiducia e incoraggiare la persona a raccontare informazioni sensibili che possono essere collegate alla situazione di tratta. Può essere necessario più di un colloquio per stabilire una relazione di fiducia e ottenere le informazioni necessarie per valutare i fattori di vulnerabilità alla tratta. L'operatrice dovrebbe tenere conto delle emozioni e dei limiti della persona, e astenersi dal porre domande su informazioni sensibili, quando necessario.

**Informazione.** I professionisti e le professioniste dovrebbero fornire informazioni chiare ed accessibili alle persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo, perché queste potrebbero non comprendere quali sono i loro diritti, quali servizi sono disponibili per loro, e cosa devono fare per ricevere sostegno (Brunovskis, A; Surtees, R., 2012).

**Richiedente asilo o vittima di un crimine.** Le vittime di tratta hanno diritti che possono rivendicare in ogni Stato Membro dell'UE. Il sistema di asilo mira a proteggere le persone da persecuzioni o danni gravi nei loro Paesi d'origine, mentre le disposizioni sui diritti delle vittime garantiscono la protezione delle vittime di reati commessi nell'UE (Brunovskis, A; Surtees, R., 2012). Necessitano inoltre di assistenza legale gratuita per prendere una decisione informata in merito alla possibilità di avvalersi del loro status di vittima di un crimine nell'UE.

**Gestione del caso, lavoro di squadra e supervisione.** Un team multidisciplinare con diversi professionisti e professioniste dei centri di accoglienza è l'approccio più efficace quando si lavora con persone in condizione di vulnerabilità. Il team può discutere il caso, le difficoltà da affrontare, condividere idee su ulteriori azioni, e coordinarsi con altri esperti e istituzioni. L'esperto/a responsabile del caso ha il rapporto più stretto con il beneficiario o la beneficiaria, serve da collegamento tra tutti gli attori coinvolti, e gestisce il lavoro sul caso. La supervisione è una forma di supporto per i professionisti e le professioniste che lavorano su casi complessi. Fornisce guida, debriefing e responsabilità condivisa per il lavoro (Inka, L. et al, 2019).

**Rete per il sostegno e la protezione.** I centri di accoglienza dovrebbero avere abbastanza risorse di supporto su cui poter contare per prevenire la tratta di persone che lasciano i centri, compresi quelli che mostrano difficoltà specifiche durante il loro progetto di accoglienza. È importante identificare i servizi della

### MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

comunità che possono fungere da partner per i casi più complessi, compresi tutti i partecipanti al Meccanismo Nazionale di *Referral* e la loro struttura regionale, i servizi specializzati per minori, donne e persone con disabilità, i centri e le linee telefoniche di ascolto, i servizi specializzati per le vittime di violenza, compresa la tratta. Le linee telefoniche di ascolto e le ONG che forniscono sostegno sociale e assistenza legale sono buone fonti di informazione su questioni specifiche. È necessario un lavoro preliminare per stabilire relazioni di lavoro con queste organizzazioni e istituzioni, nonché lo sviluppo di un sistema di *referral* tra più organizzazioni (Biffi, G.; Pfeffer, T.; Trnka-Kwiecinski, A., 2019).

## STRUMENTO DI SCREENING PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RE-TRAFFICKING E SFRUTTAMENTO SECONDARIO

Lo **Strumento di Screening per la Valutazione del Rischio**, elaborato da Differenza Donna nel contesto di questo manuale, ha lo scopo di orientare operatori e operatrici di Centri di accoglienza nella valutazione della vulnerabilità e dei fattori di rischio nella tratta di esseri umani, con l'obiettivo di far emergere precocemente condizioni di sfruttamento secondario e/o che potrebbero esporre la persona al rischio di *re-trafficking*.

Come sottolineato nel paragrafo 3.3, lo sfruttamento secondario è un fenomeno che può avvenire a distanza di anni dal primo sfruttamento ed è un fenomeno in costante crescita. In molti casi, quando si verifica lo sfruttamento secondario, le vittime sono ospitate all'interno di centri di accoglienza oppure stanno per concludere il periodo di ospitalità. Le vittime sfuggite alle Organizzazioni criminali, infatti, in assenza di alternativa e/o tramite minacce o inganni, sempre più spesso ricadono nella fitta rete di organizzazioni dedite al crimine – traffico di stupefacenti in primis.

Lo strumento proposto è finalizzato a favorire un'emersione precoce del fenomeno. L'intento è quello di comprendere e riconoscere le vulnerabilità che possono mettere in pericolo le persone migranti, in special modo se donne, al fine di prendere misure tempestive e garantire la sicurezza della persona durante la sua permanenza nel Centro di accoglienza e, soprattutto, dopo averlo lasciato.

I fattori e gli indicatori presentati sono tra i più comuni e tipici, ciò non significa che non si possano individuare altri rischi. Le Organizzazioni criminali sono dinamiche, ed hanno la capacità di cambiare costantemente, adattandosi al contesto, ai nuovi strumenti

messi in campo dagli Stati e rispetto a collegamenti/interconnessioni che riescono a creare nei singoli territori.

La preparazione di questa valutazione non può essere un'attività formale. Richiede una buona relazione con la persona, tempo sufficiente, dedizione, approccio analitico e, in alcuni casi, intuizione. Inoltre si segnala che lo strumento può essere utilizzato nell'emersione dello sfruttamento secondario, ma anche per individuare le vulnerabilità che potrebbero spingere una donna sola in Italia ad essere intercettata dalle Organizzazioni Criminali- di fatto sfruttandola sessualmente o lavorativamente con o senza la tratta. Invero, le modalità di intercettazione/affiliazione alle Organizzazione Criminali e i mezzi coercitivi e minacciosi con le quali le vittime restano intrappolate all'interno della rete criminale e dello sfruttamento sono sostanzialmente le stesse – sia nei casi di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo, sia in presenza di sfruttamento secondario.

Si consiglia, a valutazione conclusa, qualora si riscontrassero numerosi indicatori di vulnerabilità, di prendere contatto prioritariamente con un **Centro contro la tratta e lo sfruttamento**, o in alternativa contattare il **numero verde 800.290.290** in grado di fornire tutte le informazioni necessarie al caso. Anche qualora gli indicatori individuati dovessero delineare un rischio di livello basso, alla luce delle considerazioni sopra riportate, è importante non sottovalutare l'eventuale pericolosità della situazione. Contattare un Centro Antitratta o il numero verde nazionale può costituire, anche in questi casi, una valida indicazione per operatori e operatrici che potranno quindi confrontarsi con esperti/e di tratta in merito alle proprie considerazioni e al modo migliore di agire.

<b>Fattori e indicatori di vulnerabilità alla tratta</b>	<b>Informazioni inerenti il caso</b>	<b>Valutazione del rischio</b>
<p>L'elenco che segue non è esaustivo, ma contiene gli indicatori più comuni.</p> <p>L'applicazione di un approccio individuale e incentrato sulla vittima aiuterà a scoprire i fattori e gli indicatori individuali di vulnerabilità.</p>	<p>Includere informazioni sulla persona secondo i fattori specifici, non limitandosi agli indicatori dati, ma considerando tutto ciò che si ritiene rilevante.</p>	<p>Attribuire un punto ogni volta che l'affermazione rispecchia la donna che si ha davanti, la sua storia, le intuizioni/osservazioni degli operatori del Centro</p>

**La donna che si ha davanti è/ha :**

Una giovane donna/ minore		
Donna trans o lesbica		
Condizioni di salute specifiche che richiedono un trattamento particolare		
Dipendenze da sostanze		
HIV, diabete, asma, ecc.		
Disabilità fisica		
Problemi di salute sessuale		
Problemi di salute mentale		
Rischio di suicidio		
Donna in stato di gravidanza		
Subito violenza (inclusa la violenza sessuale)		
Sopravvissuta alla tortura		
Segni che suggeriscono un abuso subito (sintomi di trauma psicologico, segni di abuso fisico, ecc.)		

Subito violenza domestica passata o presente violenza di genere		
Vittima minorenni o minore testimone di violenza in famiglia		
Riluttante a rispondere a domande relative ad abusi subiti in precedenza, compresa la tratta di esseri umani		
Confidato di essere di passaggio nel Paese in transito e di star pianificando di continuare il suo viaggio verso altri Stati Membri dell'UE		
Una donna sola		
Isolata all'interno della famiglia/ non possiede una rete solida e strutturata		
Una scarsa o poca/nessuna conoscenza della lingua italiana		
Incapace di leggere e scrivere nella lingua italiana		
Analfabeta		
Pochi o nessun mezzo per soddisfare le esigenze di base		
A rischio di povertà		
Priva di fonte di reddito		
Un lavoro sottopagato; stipendio inferiore al salario minimo		

Una posizione lavorativa senza contratto		
Difficoltà nell'integrazione lavorativa – mancata conoscenza della lingua, mancanza di esperienza lavorativa, ecc.		
Priva/carente dei documenti necessari per iniziare un lavoro (diplomi, certificati, ecc.)		
Mostra segnali di essere controllata		
Mostra paura o ansia		
Diffida/ha paura delle Forze dell'Ordine		
Trascorre molto tempo al telefono		
Chiede permessi per trascorrere la notte fuori		
Disponibilità economica improvvisa (senza che gli operatori o le operatrici siano a conoscenza di un impiego)		

**TOTALE**

### Conclusioni

Rischio basso: Se è stato totalizzato un risultato inferiore a 10

Rischio medio: Se è stato totalizzato un risultato tra 10 e 25

Rischio alto: Se è stato totalizzato un risultato tra 25 e 35

## MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO

*Una persona riconosciuta come vittima di tratta ha diritto ad accedere prontamente a misure di giustizia, protezione e risarcimento, così come beneficiare di strumenti di accoglienza, supporto ed empowerment. Questo modulo offre una panoramica dei principali strumenti sanitari, sociali ed economici che esistono a supporto delle vittime di tratta. L'obiettivo del modulo è, da un lato, rafforzare la conoscenza delle operatrici in merito alle conseguenze della tratta sull'integrità psicofisica delle vittime e, dall'altro, fornire un quadro della complessità dell'intervento richiesto loro per garantire un supporto personalizzato alle sopravvissute.*

#### 4.1. Protezione

Secondo le Direttiva UE (Modulo I), alla vittima di tratta deve essere garantita protezione prima, dopo e durante qualsiasi processo, e comunque dal primo momento in cui viene riconosciuta. Tale protezione deve evitare qualsiasi procedura standardizzata, e procedere secondo un approccio personalizzato e una valutazione individuale. La valutazione dovrebbe essere tempestiva, finalizzata a identificare i bisogni specifici di protezione ed a determinare se e in quale misura le vittime potrebbero beneficiare di misure speciali nel corso del procedimento penale a causa della particolare vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria, all'intimidazione e alla ritorsione.

La protezione, come altri strumenti di intervento, dovrebbe essere caratterizzata da:

**Massima riservatezza e rispetto della privacy:** i dati personali possono essere raccolti dalle operatrici e trattati solo per scopi specifici, espliciti e legittimi e nell'ambito dei compiti dell'autorità competente. Il trattamento dei dati deve essere legittimo, adeguato, pertinente e non eccessivo (in relazione allo scopo per cui sono stati raccolti). I dati devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari allo scopo per cui sono stati raccolti.

**Partecipazione garantita anche attraverso un'informazione corretta e adeguata:** la vittima ha diritto a ricevere informazioni fin dal primo contatto con le autorità competenti (come Forze dell'Ordine, autorità giudiziarie, ecc.) e in un linguaggio per lei accessibile. Le informazioni devono comprendere: il tipo di servizi o di organizzazioni a cui possono rivolgersi per ottenere sostegno; il tipo di sostegno che possono ottenere; dove e come possono denunciare un reato; le procedure che seguono tale denuncia e il loro ruolo in relazione a tali procedure; come possono ottenere protezione; in che misura e a

quali condizioni hanno accesso alla consulenza legale, all'assistenza legale o a qualsiasi altro tipo di consulenza; i requisiti per avere diritto al risarcimento o all'indennizzo. Tutte le informazioni devono essere accessibili alla persona in base alle sue caratteristiche e condizioni. In questo senso, può giocare un ruolo fondamentale il coinvolgimento di interpreti e mediatori culturali che conoscono il contesto di provenienza della persona e possono creare un ponte comunicativo efficace che permetta una reale comprensione.

**Sostegno e autodeterminazione:** le vittime dovrebbero avere accesso alla consulenza legale e all'assistenza legale, anche ai fini della richiesta di risarcimento e di indennizzo. È sempre bene ricordare che, a certe condizioni, la vittima può avere diritto di essere accompagnata da qualcuno di sua scelta che la aiuti a capire o a farsi capire quando è in contatto con un'autorità competente. La persona in protezione dovrebbe sempre essere consapevole dei procedimenti cui prende parte al fine di garantire l'effettiva partecipazione e autodeterminazione in ogni fase della sua protezione.

**Particolare attenzione alla vittimizzazione secondaria:** evitare la ripetizione inutile dei colloqui durante le indagini o i procedimenti, e il contatto visivo tra la vittima e l'autore del reato. Anche il rispetto della vita privata della persona gioca un ruolo, evitando tutte le richieste di informazioni personali non necessarie.

La normativa internazionale, in particolare la Direttiva UE 36/11/UE, pone al centro dell'azione anti-tratta il sostegno e l'assistenza alla vittima. L'articolo 11 della Direttiva stabilisce le principali condizioni e caratteristiche di tali interventi, chiarendo che le vittime hanno diritto all'assistenza e al sostegno non appena le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che siano state vittime di tratta.

## MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO

Nei casi in cui la vittima non risieda legalmente nello Stato Membro interessato, l'assistenza e il sostegno devono essere forniti incondizionatamente almeno durante il periodo di riflessione, e devono essere caratterizzati da un'effettiva non condizionalità, indipendentemente dalla volontà della vittima di collaborare all'indagine penale, all'azione penale o al processo.

Al fine di garantire un livello minimo di sussistenza, il sostegno e l'assistenza devono garantire l'accesso a misure quali:

- a) alloggio sicuro e assistenza materiale.
- b) cure mediche, compreso il sostegno psicologico, la consulenza e l'informazione.

Anche i bisogni speciali necessitano di essere presi in considerazione e ricevere risposte adeguate in qualsiasi momento, in particolare i bisogni legati alla gravidanza, alla salute, a condizioni di disabilità, a problematiche di natura fisica o psicologica, o all'aver subito gravi violenze fisiche, sessuali o psicologiche. Il supporto dovrebbe sempre essere mirato e integrato per le vittime con bisogni specifici, comprese le vittime di violenza sessuale e le di violenza di genere, compreso il supporto e la consulenza per il trauma subito. La partecipazione deve essere garantita attraverso un'informazione puntuale sui servizi a cui le vittime possono avere accesso e sul diritto alla riservatezza, alla gratuità e ad agire nel proprio interesse. Le vittime di tratta cittadine di Paesi terzi devono essere informate sul periodo di riflessione e di recupero e ricevere informazioni sulle possibilità di ottenere protezione internazionale.

### *a. Accoglienza sicura*

L'assistenza legata all'alloggio e all'accoglienza è essenziale per garantire che le vittime possano uscire dalla situazione di sfruttamento e per l'avvio di un percorso di riflessione e recupero in

## MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO

un ambiente sicuro (Yonkova, 2020). Dalla Direttiva UE sull'accoglienza<sup>29</sup> derivano regole specifiche per garantire un'accoglienza sicura e incentrata sulla vittima. Nel "Considerando" n. 14 si afferma che *"L'accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza dovrebbe essere la prima preoccupazione per le autorità nazionali affinché tale accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze in materia"*.

Secondo l'articolo 21 della Direttiva UE sull'accoglienza, le persone con esigenze di accoglienza particolari o definite vulnerabili sono persone quali *"i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime di tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili"*.

Il prerequisito fondamentale per il processo di accoglienza è il riconoscimento di specifiche condizioni di vulnerabilità, in modo che i diritti speciali possano essere effettivamente rivendicati. Tuttavia, l'effettiva attuazione della Direttiva UE sull'accoglienza varia tra gli Stati Membri<sup>30</sup>. In alcuni Stati Membri non è garantita neppure la possibilità di ospitare tutte le persone richiedenti asilo. Molti sono senza alloggio, e questo riduce gravemente le possibilità di riconoscimento delle vittime di tratta, così che il processo di accoglienza non può prendere avvio, e i diritti speciali non possono essere rivendicati (KOK, 2020).

---

<sup>29</sup> EU Directive 2013/33/EU.

<sup>30</sup> Vedi il Modulo 4.

Di seguito sono elencati i pilastri che dovrebbero guidare un'accoglienza adeguata all'emersione della vittimizzazione nel contesto della tratta.

### **Alloggio sicuro e assistenza incondizionata per le vittime di tratta**

Le vittime che collaborano alle indagini penali sono spesso trattate in modo preferenziale rispetto alle vittime che non vi partecipano. Questa pratica è dannosa per le vittime di tratta e contravviene direttamente al diritto dell'UE, che richiede che l'assistenza alle vittime non sia condizionata alla loro partecipazione al procedimento penale (Yonkova, 2020). In caso di tale cooperazione, devono essere attuate tutte le misure di protezione necessarie a garantire la sicurezza della vittima.

### **Prevenzione della tratta e della vittimizzazione secondaria attraverso misure specifiche per genere.**

Per le sopravvissute alla tratta, nel processo di accoglienza devono essere prese in considerazione diverse esigenze, come gli aspetti di sicurezza per prevenire l'esposizione allo sfruttamento secondario o al *re-trafficking* da parte di autori già noti o nuovi. Come prescritto dall'articolo 11(5) della Direttiva 2011/36/UE e dall'articolo 9(3) della Direttiva 2012/29/UE, per motivi di sicurezza e recupero, gli Stati Membri devono fornire un alloggio proprio e specifico per genere alle vittime di tratta (Rossel, C.F. et al., 2018). È consigliabile quindi prevedere un alloggio dedicato solo a donne vittime di tratta in cui opera personale di genere femminile, così come prevedere alloggi adeguati anche per le persone LGBTQI+. È necessario infatti evitare il pericolo che le sopravvissute possano subire altre forme di violenza (di genere), come molestie o violenza sessuale da parte di altri ospiti o del personale dei centri di l'accoglienza (Scherrer, 2019).

### **Progetti di ospitalità sensibili al trauma**

Tutto ciò che aumenta l'autoefficacia (self efficacy) può essere utile nel processo di elaborazione del trauma. L'ospitalità dovrebbe essere progettata in modo che tale processo di elaborazione e il progetto di autonomia siano possibili; per raggiungere questo obiettivo è necessario attuare una sistemazione sicura e dignitosa, con il massimo di autoefficacia. Tali aspetti risultano importanti anche nel corso dei procedimenti relativi alla richiesta di protezione internazionale, quando le ragioni della fuga e la storia personale devono essere presentate alle autorità competenti (Feltus, Goeckenjan, Hoven, Ruch, & Schartau, 2018). Anche la sistemazione in centri e camere non affollate risponde alle esigenze delle sopravvissute: soprattutto nei primi mesi, aiuta ad evitare l'acuirsi dello stress post-traumatico e andando a limitare quelle condizioni che possono fungere da ulteriore elemento scatenante, come rumori, litigi tra coinquilini, nessun controllo su chi entra nel centro/in camera ecc.

Un altro aspetto di un'ospitalità sensibile al trauma è la garanzia di protezione, orientamento e controllo nell'interazione, in modo che le persone che hanno subito un trauma possano valutare bene le situazioni e diventare o rimanere capaci di agire da sole. Questo può essere ottenuto attraverso la trasparenza delle procedure, dei ruoli, delle regole e di tutte le caratteristiche del progetto di ospitalità, che può quindi facilitare il superamento della sfiducia negli altri dovuta alla vittimizzazione. Gli accordi comuni (tra le ospiti e tra le ospiti e le operatrici) dovrebbero essere rispettati per creare fiducia e sicurezza (Flory, 2017).

### **Regole e responsabilità all'interno delle strutture di accoglienza.**

All'interno dei centri di accoglienza è necessario stabilire regole chiare, responsabilità e conseguenze in caso di violazione, sia rispetto alle persone ospitate, sia in riferimento all'equipe. È consigliabile

strutturare con regolarità momenti di scambio e di sensibilizzazione rivolti agli/alle ospiti del centro, al fine incoraggiare le persone a parlare delle loro difficoltà, e a facilitare la creazione di un clima aperto e un contesto responsabile.

*b. Accompagnamento ai servizi sanitari e al supporto psicologico e informativo*

La tratta di esseri umani ha un grande impatto sulla salute delle vittime e può causare gravi danni al benessere individuale. Questi danni devono essere considerati, e una valutazione accurata delle aree di salute colpite dalla vittimizzazione deve essere inclusa nel progetto di sostegno individualizzato, con il consenso della persona e senza trascurare i danni derivanti da altre forme di persecuzione e violenza subite.

➤ Il **trauma** è definito come un evento che mette una persona e i suoi meccanismi di coping precedentemente sviluppati a confronto con un compito che non può elaborare cognitivamente ed emotivamente nel modo abituale. Un evento traumatico può essere un evento isolato, ma anche una continua esposizione a stimoli minacciosi ed eventi che la persona percepisce come difficili e pericolosi. I casi di vittime di tratta che non hanno subito gravi traumi nell'infanzia o in una prima fase dell'età adulta (ad esempio, vittime di violenza sessuale, matrimonio forzato, vittime di violenza domestica, ecc.), sono meno comuni. A questi fattori di traumatizzazione, l'esperienza della tratta di solito aggiunge ulteriori traumi. **Di conseguenza, si parla di trauma complesso, ovvero quando le esperienze traumatiche si sono aggiunte l'una all'altra e/o quando gli eventi traumatici sono stati particolarmente drammatici e inaspettati, tanto da poter essere equiparati alla tortura** (Korićanac, 2013).

Il trauma può essere diverso e può influenzare molti aspetti della vita: *"il funzionamento quotidiano, il benessere emotivo, le relazioni,*

*l'immagine di sé, la definizione degli obiettivi e il loro perseguimento, il coinvolgimento con i servizi, la salute mentale e fisica" (Human Trafficking Capacity Building Center, 2021).*

Le vittime di tratta possono soffrire di: *"(...) disturbo da Stress Post-Traumatico, disturbo da Stress Post-Traumatico complesso o disturbo da stress estremo non altrimenti specificato, depressione, assenza di reazioni emotive, disturbo d'ansia, auto-colpevolizzazione, impotenza e mancanza di significato, incubi, difficoltà nel controllo della rabbia e della collera, idee e tentativi di suicidio, paranoia, sindrome di Stoccolma, fatalismo e scatti d'ira, abuso di sostanze psicoattive, abuso di alcol, problemi nella cura di sé quotidiana, problemi di sonno, disturbi dissociativi ecc."* (Korićanac, 2013).

**I fattori di stress della sindrome post-traumatica** sono comunemente indicati come flashback/intrusioni. I flashback possono essere spiegati come la ri-esperienza inaspettata e intensa di eventi traumatici sotto forma di immagini, scene simili a film o incubi, così come sensazioni corporee e odori. Durante la situazione traumatica, nessuna elaborazione dell'esperienza ha potuto avere luogo, ma in seguito si verificano questi tentativi di elaborazione in situazioni in cui il corpo si riposa (addormentamento, incubi, risveglio). I flashback possono avvenire anche durante il giorno o essere causati dai cosiddetti stimoli chiave, come odori, colori, suoni o altri fattori che richiamano la situazione traumatica. Questi stimoli spesso non sono consapevolmente associati alla situazione traumatizzante. I flashback scatenano inaspettatamente una paura estrema o una dissociazione. Il ricordo dell'esperienza può generare impotenza, o far "rivivere" l'esperienza traumatizzante (Flory, 2017). I segnali possono includere: sguardo fisso, tremore, espressioni facciali congelate, pianto, postura pietrificata (tono muscolare teso), fuga, assenza di risposta all'ambiente esterno, ecc. (Küstner-Nnetu, 2018).

## MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO

Le sopravvissute alla tratta possono sperimentare la dissociazione, come forma di "separazione" o "dissoluzione" delle funzioni interrelate di memoria, percezione e abilità motorie. La dissociazione può avere la funzione di meccanismo protettivo, e può consistere in riduzione degli stimoli in arrivo, insensibilità e percezione distorta del tempo (Flory, 2017).

In questi casi è molto importante parlare in modo diretto e chiaro, evitare il contatto fisico (il contatto indesiderato può essere una rinnovata violazione dei confini), e avere stimoli pronti sotto mano (palla anti-stress o simili). Le strategie concrete per riportare la persona al "qui e ora" sono:

Rivolgersi alla persona in modo chiaro, calmo e più volte per nome;  
Chiedere alla persona il luogo e la data (le domande facili aiutano l'orientamento nel qui e ora);  
Cercare il contatto visivo e, per farlo, portarsi all'altezza della persona e di fronte a questa;  
Consigliare alla persona di alzarsi e muoversi (camminare, scuotersi, lasciare la stanza insieme);  
Consigliare loro di respirare profondamente;  
Offrire qualcosa da bere;  
Offrire stimoli forti: tenere le mani sotto l'acqua fredda, spremere una palla anti-stress, offrire gomme da masticare/caramelle dal sapore forte (Küstner-Nnetu, 2018)

➤ **Il disturbo depressivo.** Un'altra reazione psicologica comune è lo sviluppo di uno dei diversi **disturbi conseguenti al trauma, come il disturbo depressivo.** Le cause dei sintomi depressivi includono esperienze potenzialmente traumatiche, la mancanza di opzioni e prospettive, l'insolubilità dei problemi e l'incapacità di elaborare adeguatamente il lutto e il dolore. I sintomi tipici di un disturbo

## MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO

depressivo includono anche umore depresso, perdita di interesse, mancanza di gioia, mancanza di grinta ed energia, irrequietezza interiore, maggiore stanchezza, spossatezza, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, prospettive future negative o pessimistiche, ridotta autostima e fiducia in se stessi, sentimenti di colpa, inutilità, appetito ridotto e, nei casi di depressione grave, anche pensieri di morte e ideazioni suicidarie (Flory, 2017).

Anche fattori esterni possono scatenare una crisi psicologica per una persona che ha subito un trauma, come minacce di deportazione, violenza a sfondo razziale, morte di parenti rimasti nel Paese d'origine, o perdita di contatto con la famiglia o gli amici a causa della situazione di fuga. È necessario distinguere tra una crisi psicologica e tendenze suicidarie acute. Durante la conversazione, si dovrebbe esplorare se la vittima ha intenzioni suicidarie concrete o può credibilmente prendere le distanze da esse. I pensieri suicidari, le espressioni indirette e dirette di intenti suicidari dovrebbero sempre essere presi sul serio e affrontati come una priorità. Una comprensione della tendenza suicidaria può essere mostrata in relazione alle esperienze della persona sopravvissuta alla tratta e alla sua situazione di vita attuale: "Con tutto quello che hai appena riferito, posso assolutamente capire come l'idea per cui la vita non abbia più senso ti passi per la mente". Questo può dare sollievo, oltre a mostrare che molte persone in questa situazione hanno tali pensieri (Flory, 2017). È importante definire quanto è acuta la situazione e:

Se necessario, fare un *referral* verso i servizi sanitari, contattare uno psichiatra e, in caso di pericolo acuto, chiamare un medico di emergenza e il servizio di pronto soccorso.

Percepire (specchiare), riconoscere (convalidare) e consentire l'espressione di sentimenti negativi.

Allo stesso tempo, chiarire e stabilire speranze realistiche, per esempio in merito al soggiorno nel Paese ospitante.

Chiarire l'ulteriore coinvolgimento: di cosa hanno bisogno e cosa vogliono?

➤ **Altri bisogni medici:** La maggior parte degli studi sulla salute delle vittime di tratta si concentra sulle donne che sono state sfruttate sessualmente. Gli effetti sulla salute di altri tipi di tratta sono meno conosciuti. Tuttavia, l'aspetto di sfruttamento di ogni tipo di tratta di esseri umani, così come il rischio di lavorare in situazioni pericolose, ha indubbiamente conseguenze negative sulla salute. I seguenti fattori hanno un impatto importante sulla salute:

Esposizione a malattie infettive.

Abusi fisici, sessuali e/o psicologici ripetuti.

Privazioni croniche – ad esempio di cibo, sonno, riparo.

Pericoli – ad esempio scarsa ventilazione, scarse condizioni igieniche, esposizione a sostanze chimiche, a contaminanti di origine batterica/aerea, macchinari pericolosi, mancanza di dispositivi di protezione ecc.

Condizioni di salute preesistenti – considerando i percorsi che portano alla tratta, alcune vittime hanno problematiche di salute pregresse che vengono esacerbate dalla tratta (The Scottish Government, 2019).

➤ **Assistenza medica specifica di genere.** Sebbene l'assistenza sanitaria debba essere inclusiva per tutti e tutte, comprese le persone che fanno parte della comunità LGBTQI+, è importante prestare attenzione ai bisogni specifici di genere: *"Molte donne sperimentano aborti forzati o aborti spontanei durante la tratta e lo sfruttamento sessuale, e continuano ad essere sfruttate poco dopo tali eventi. Questa è un'area che richiede un approccio marcatamente specifico*

*di genere, incentrato sul recupero dal trauma fisico e dalle condizioni associate allo sfruttamento sessuale, compresi il trattamento delle malattie sessualmente trasmesse, le conseguenze degli aborti ripetuti, le infezioni pelviche, l'infertilità, le infezioni della gola e altre condizioni specifiche. L'esame e il trattamento ginecologico devono essere una priorità nella prima assistenza offerta alle donne migranti vittime di tratta, e devono essere eseguiti in modo consapevole e sensibile al trauma e alla cultura delle pazienti" (Yonkova, 2020).*

L'acquisizione di competenze sui problemi di salute legati alle MGF e sulle questioni culturali che le accompagnano deve essere una priorità per le operatrici e per il personale medico che risponde alle donne vittime di tratta<sup>31</sup>.

Il progetto di *empowerment* individuale dovrebbe includere l'acquisizione di consapevolezza e conoscenze di base sul proprio corpo, sugli organi sessuali, l'igiene mestruale, i metodi contraccettivi e le malattie sessualmente trasmissibili. L'educazione sessuale nel suo complesso rappresenta un bisogno medico che le operatrici possono affrontare nel loro intervento di supporto specifico di genere. A causa della natura personale e dello stigma legato a tali questioni mediche specifiche per le donne, è necessaria anche un'interpretazione sensibile specifica per il genere<sup>32</sup>.

### 4.2. Integrazione e *empowerment*

Gli Stati sono obbligati ad assistere le vittime nel loro percorso di recupero fisico, psicologico e di inclusione sociale. Il supporto

---

<sup>31</sup> Yonkova et al., *Assisting Trafficked Women. Best practice principles of gender-specific legal assistance and integration supports to third country national female victims of trafficking for sexual exploitation*. Ireland: Immigration council of Ireland. 2020, pag. 28-29.

<sup>32</sup> Ibid. 28-29.

dovrebbe essere adattato ai bisogni di protezione delle vittime, in linea con il loro sesso e la loro età, e dovrebbe essere offerto non appena le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere di aver incontrato una vittima. Il supporto dovrebbe quindi essere offerto per un periodo di tempo appropriato e dovrebbe essere incondizionato dalla volontà delle vittime di cooperare con le autorità giudiziarie (Art. 11 Direttiva anti-tratta; Art. 8 Direttiva sui diritti delle vittime) (Rossel, C.F. et al., 2018). Per progettare una risposta di *empowerment* adeguata ed efficace, è importante che le operatrici comprendano innanzitutto le conseguenze socio-economiche e legali di cui soffrono comunemente le vittime di tratta.

### ➤ **Implicazioni sanitarie, sociali, economiche e legali della tratta sulla vita delle sopravvissute**

Ci sono tre livelli sociali principali che hanno un impatto su cittadini e cittadine di Paesi terzi che hanno subito la tratta: il livello micro, meso e macro.

**A livello micro**, la violenza fa sì che le vittime di tratta non partecipino alla società.

Le conseguenze socio-economiche - tra le altre cose - comportano: emarginazione, sensi di colpa, vergogna, perdita di ruoli e status sociali precedenti, isolamento personale e problemi di integrazione, perdita dello status sociale, problemi nel rapporto con i propri figli e altri membri della famiglia, rischio di non essere beneficiarie del permesso di soggiorno a causa di dichiarazioni contraddittorie nel colloquio di asilo; paura della discriminazione, perdita del sostegno sociale - dalla famiglia, dagli amici, dai conoscenti.

Le vittime di tratta affrontano anche una serie di conseguenze economiche causate dall'esperienza della tratta stessa: perdita di reddito, problemi nella ricerca di un lavoro (ad esempio a causa della

mancanza di competenze linguistiche, della mancanza di certificati scolastici, del mancato permesso di lavoro da parte dell'autorità per l'immigrazione), spese per cure mediche, spese per consulenze legali, difficoltà a tornare a scuola, pagamento degli sfruttatori per garantire la sicurezza delle loro famiglie nei Paesi di origine, ecc.

**A livello meso**, la violenza crea una vita familiare instabile e insicura, soprattutto se l'autore della violenza è un membro della famiglia o se la famiglia non può venire a conoscenza che un altro membro del nucleo familiare è stato vittima di tratta di esseri umani. In particolare, se le vittime sono madri che, ad esempio, soffrono di traumi, problemi di salute, ecc., anche i bambini sono di conseguenza a rischio di soffrire di disagio psicosociale.

Inoltre, la tratta di esseri umani come forma di violenza di genere contribuisce a promuovere gli stereotipi di genere, la disuguaglianza di genere e la discriminazione, nonché ad aumentare il rischio di subire altre forme di violenza di genere all'interno delle società a **livello macro** (Wells, Freudenberg, & Levander, 2019) (Aninoșanu, Marțiș, Stoian, & D'Amico, 2016).

### ➤ **Accompagnare le sopravvissute nel loro percorso *empowerment***

In linea con l'approccio basato sul genere e sui diritti umani, integrato con la prospettiva incentrata sulla vittima<sup>33</sup>, le operatrici dovrebbero essere in grado di distinguere tra bisogni a breve, medio e a lungo termine in tutte le aree sopra menzionate: **salute, dimensione sociale, *empowerment* economico, questioni legali come vittime di reato e come cittadini/e di Paesi terzi.**

---

<sup>33</sup> Si veda a tal riguardo il Modulo II.

## MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO

Il supporto riferito ai bisogni a breve termine può includere il supporto e gli interventi in caso di crisi (supporto medico, psicologico, legale e sociale, alloggio sicuro, ecc.), mentre il supporto a medio e a lungo termine può affrontare questioni come le necessità educative, formative e di (re)integrazione, fino a quando gli obiettivi del progetto personalizzato di supporto e protezione non sono soddisfatti (vedi Tabella di seguito) (Aninoșanu, Marțiș, Stoian, & D'Amico, 2016) (Wells, Freudenberg, & Levander, 2019). Il supporto fornito dovrebbe quindi offrire strumenti e opportunità riferiti a diversi ambiti di vita, non solo per l'esperienza legata alla tratta e allo sfruttamento. Alcuni esempi di bisogni di supporto diretto durante le tre fasi del percorso:

Fase a breve termine	Fase intermedia	Fase a lungo termine
Sicurezza Informazione Assistenza sanitaria Supporto psicologico Alloggio sicuro Abbigliamento, cibo Assistenza legale	Assistenza legale Assistenza sanitaria Supporto psico-sociale Assistenza materiale Istruzione Sviluppo delle competenze Formazione professionale Lavoro Servizi all'infanzia Autonomia abitativa Ricongiungimento familiare Rimpatrio volontario assistito	

In tutti gli sforzi di sostegno, **l'empowerment delle sopravvissute è l'obiettivo principale**. Per *empowerment* si intende quindi il "riconoscimento dei diritti e dei bisogni delle vittime di tratta di fare le proprie scelte e decisioni informate [...]. Le operatrici dovrebbero

*incoraggiarle a partecipare il più possibile ai processi decisionali"* (HEUNI, 2021).

Tutte le strategie di *empowerment* dovrebbero quindi motivare l'autodeterminazione della sopravvissuta, e *"prevedere il coinvolgimento attivo di beneficiari e beneficiarie nella scelta e nell'implementazione dei servizi più appropriati"* (Aninoșanu, Marțiș, Stoian, & D'Amico, 2016).

### **Empowerment sociale ed economico**

Le sopravvissute spesso provano sensazioni di colpa, vergogna o rabbia verso se stesse o gli altri e spesso non si fidano delle altre persone. È quindi importante contribuire a creare situazioni in cui possano sperimentare nuovamente relazioni di fiducia, sicure, e sviluppare un progetto di supporto personalizzato. Per questo è importante che le vittime abbiano accesso a percorsi di supporto psico-sociale e che abbiano un posto sicuro per affrontare le esperienze traumatiche e riprendere il controllo delle proprie vite. Il **supporto psicosociale** dovrebbe quindi essere garantito su base continuativa. I bisogni individuali delle sopravvissute possono variare, e alcune potrebbero avere una vasta gamma di esigenze (ILO, 2020).

Parallelamente, è necessario **valutare lo status del diritto di soggiorno, che è una preconditione per l'attuazione della maggior parte delle fasi di un progetto individuale di empowerment sociale ed economico**. Una volta valutati i bisogni individuali, dovrebbe essere quindi sviluppato, con essa, un **progetto di sostegno individualizzato** contenente informazioni sulle persone/soggetti cui poter fare riferimento (vedi sotto capitolo 4.4), la durata dell'intervento, nonché il monitoraggio e la valutazione del supporto fornito (Ionescu, 2016).

## MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO

È importante favorire l'*empowerment* delle sopravvissute condividendo con loro le competenze fondamentali sotto forma di **formazione sulle life skills**, che possono spaziare dalla consapevolezza di sé, alla cura di sé (salute, igiene, cucina, ecc.), alla gestione delle finanze personali, del tempo, dello stress, alle competenze sociali (comunicazione, lavoro di squadra, ecc.), cognitive (risoluzione dei problemi e pensiero critico) e digitali.

In seguito, il progetto di sostegno individualizzato dovrebbe essere arricchito da un percorso volto all'autonomia comprendente varie attività che vanno dalla formazione professionale/scolastica, all'educazione informale (alfabetizzazione, educazione alla vita sana, educazione informatica, apprendimento di lingue straniere) fino alla ricerca lavoro e all'offerta di attività specifiche relative al (re)inserimento lavorativo (mediazione nella relazione con le agenzie di collocamento, scrittura del CV, ricerca lavoro, preparazione a un colloquio di lavoro) (Aninoșanu, Marțiș, Stoian, & D'Amico, 2016). **L'obiettivo principale è quello di sviluppare sia l'autonomia che l'indipendenza economica delle vittime di tratta** (Yonkova, 2020).

Il percorso di accompagnamento al lavoro e all'autonomia economica può essere promosso attraverso:

Supportare nella raccolta (e nella traduzione) di eventuali documenti relativi al percorso formativo e lavorativo;

Favorire l'accesso all'istruzione, in modo che le sopravvissute possano riprendere, completare o avviare percorsi di istruzione;

Garantire l'orientamento formativo e l'accesso alla formazione professionale, come strumenti di crescita personale e per ampliare le prospettive di inserimento lavorativo e indipendenza economica;

Offrire orientamento lavorativo, attraverso il supporto alla ricerca di lavoro sulla base dei desideri, dei bisogni delle competenze individuali e delle opportunità offerte dal mercato del lavoro;

Offrire orientamento rispetto al lavoro autonomo, qualora le sopravvissute siano interessate a sondare la possibilità di divenire lavoratrici autonome o avviare una piccola impresa.

Informare sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici nel Paese ospitante.

Queste misure dovrebbero essere decise caso per caso, prendendo in considerazione l'esperienza, l'istruzione, le capacità, la personalità, l'impegno, i desideri della persona nel definire e perseguire il suo percorso di *empowerment* economico.

Stabilire partenariati con datori di lavoro di fiducia e istituzioni educative e formative impegnate nell'*empowerment* economico delle sopravvissute si è dimostrata una strategia vantaggiosa. Per quanto riguarda le sopravvissute che sono madri, è importante che siano garantiti loro servizi di cura per i bambini e le bambine, in modo che possano avere pari opportunità di integrazione nel mercato del lavoro (Yonkova, 2020).

### ***Empowerment* legale**

L'assistenza legale indipendente è fondamentale per un percorso di successo. Come primo passo, è importante che le operatrici siano consapevoli della necessità di fornire informazioni alle vittime di tratta sul loro diritto a beneficiare di un periodo di recupero e di riflessione. Il diritto ad accedere all'assistenza legale (art. 12 della Convenzione di Varsavia), è fondamentale per le vittime, e va dall'informazione sui diritti legali (informazione legale), alla consulenza o all'assistenza sui diritti legali (consulenza legale) e all'assistenza legale completa, compresa la rappresentanza in tribunale (rappresentanza legale) (art. 10-24 della Direttiva anti-tratta), sia per i casi di diritto penale che civile (Aninoşanu, Marţiş, Stoian, & D'Amico, 2016).

Per quanto riguarda l'*empowerment* legale, è necessario adottare un approccio olistico poiché *"[l']accesso alle prestazioni sociali per le vittime migranti non è sempre garantito di default, e la rappresentanza legale è necessaria per sbloccare aspetti importanti del supporto materiale, come i benefici sociali, il diritto all'alloggio, al lavoro e altro"* (Yonkova, 2020).

Le informazioni legali devono essere fornite utilizzando un linguaggio e un vocabolario semplici, contattando un mediatore linguistico/culturale - se necessario - e/o utilizzando immagini per facilitare la comprensione dei propri diritti, dato che molte vittime di tratta possono essere meno alfabetizzate o addirittura analfabete (Lilja, 2019).

Il supporto e l'assistenza legale devono anche garantire un approccio di genere, intersezionale e incentrato sulla vittima al fine di **evitare la vittimizzazione secondaria** nel corso dei procedimenti<sup>34</sup>. È importante esplorare tutte le possibilità legali con le vittime per assicurare che tutti i loro diritti e bisogni siano soddisfatti. In particolare, per quanto riguarda i procedimenti penali, l'azione penale potrebbe non essere nell'interesse di una vittima, mentre altre potrebbero essere motivate a garantire che gli autori siano assicurati alla giustizia.

### 4.3. Referral

Generalmente, è necessaria una stretta collaborazione tra attori diversi per garantire un supporto olistico alle vittime di tratta (Aninoșanu, Marțiș, Stoian, & D'Amico, 2016) (Lilja, 2019). La cooperazione multi-agenzia nei casi di tratta di esseri umani è importante, perché le vittime spesso soffrono di diverse vulnerabilità

---

<sup>34</sup> Vedi il Modulo 2.

## MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO

causate dall'esperienza subita. Una procedura di *referral* è quindi necessaria per garantire che tutti i bisogni vengano affrontati con un approccio incentrato sulla vittima. Gli art. 8 e 9 della Direttiva sui diritti delle vittime raccomandano l'invio delle vittime ai servizi, compresi gli invii effettuati da "altre entità pertinenti", come i servizi specialistici per vittime di tratta (Rossel, C.F. et al., 2018). Ma quali sono gli attori della rete rilevanti? E come si possono identificare? Come evitare ostacoli nella cooperazione multidisciplinare?

Gli attori della rete possono essere intesi come *"agenzie o organizzazioni che supportano le vittime [...] nella [re]integrazione. [...] Gli attori possono essere organizzazioni pubbliche, private o della società civile, che possono essere specializzate nell'assistenza alle vittime [...] o possono occuparsi di una popolazione più ampia"* (ILO, 2020). Per garantire l'efficacia dei progetti di supporto e *empowerment*, è necessario che le operatrici mantengano una collaborazione attiva con altri attori pertinenti. Pertanto, è importante creare un database di attori della rete e mantenere regolarmente i contatti con le persone di riferimento di ogni dato servizio (Ionescu, 2016). Un'analisi delle parti e degli stakeholder rilevanti può aiutare ad identificare:

Gli obiettivi e le aree di intervento di tutte le parti interessate.

Potenziati conflitti, rischi o limitazioni di accesso ai servizi che potrebbero compromettere il loro lavoro con le vittime di tratta.

Opportunità e relazioni cui poter fare riferimento durante l'implementazione del progetto personalizzato, e l'identificazione di possibili lacune che possono essere colmate.

Strategie e approcci appropriati per il coinvolgimento degli stakeholder.

Strategie per ridurre eventuali impatti negativi sulle vittime di tratta (per esempio, evitando ripetizioni nei servizi di supporto che potrebbero danneggiare i/le beneficiari/e) (Golder & Gawler, 2005).

## MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO

Un'analisi degli attori facilita la creazione di un adeguato sistema di supporto e di riferimento.

È importante anche essere consapevoli delle **potenziali criticità nel lavoro multi-agenzia**. La stessa qualità e continuità del supporto può essere ad esempio interrotta quando una vittima di tratta ha un incontro negativo con un servizio di supporto/stakeholder, e ciò può cambiare il suo atteggiamento verso il supporto stesso (Lilja, 2019). Ulteriori problemi comuni sono la cattiva comunicazione, le promesse non mantenute, la mancanza di opzioni, i pregiudizi e gli stereotipi verso le vittime di tratta o le persone di una data nazionalità/etnia ecc. (Polaris & NHTRC, N.D.). Ci sono alcune strategie che le operatrici possono adottare per controbilanciare tali criticità:

"Definire un linguaggio comune" con i vostri partner attraverso la definizione di un vocabolario condiviso e il raggiungimento di una comprensione e un accordo comune in merito a una situazione.

"Vedere il quadro generale". Imparare a non sottolineare quando i partner hanno torto. Piuttosto, trattenere qualsiasi giudizio e procedere, quando possibile, evitando il conflitto, rispettando i propri limiti (cura di sé), ma tenendo anche sempre presente il rispetto dei diritti della vittima. Piuttosto che arrendersi, cercare quindi soluzioni innovative con le parti interessate critiche ed espandere il numero degli stakeholder con cui creare contatti (Polaris & NHTRC, N.D.).

Avviare incontri di rete regolari con gli stakeholder più rilevanti.

Nel contesto del sistema di *referral*, bisogna sempre tenere a mente l'interesse delle sopravvissute e la loro autodeterminazione, proteggere la loro riservatezza e dignità, oltre a rispettare il loro consenso (Lilja, 2019). I fattori importanti per il *referral* sono (Ionescu, 2016):

Evitare le sovrapposizioni e le ripetizioni.

Ricerca più opzioni tra le quali la sopravvissuta può scegliere.

Prima di attivare il *referral*, considerare attentamente eventuali rischi cui la persona potrebbe essere esposta.

Condividere le scelte con la persona e accertarsi del suo consenso prima di ogni decisione.

Assicurarsi della continuità e qualità del supporto fornito.

Includere nel database dei contatti chi è la persona di riferimento, la finalità e la responsabilità delle parti coinvolte nel percorso di monitoraggio e valutazione del servizio offerto.

#### 4.4. Risarcimento del danno e indennizzo

Le vittime di tratta hanno diritto ad essere risarcite del danno subito e ove l'autore delle condotte illecite non possa adempiere, è lo Stato che deve garantire alle vittime un equo indennizzo.

A livello internazionale, l'importanza del diritto al risarcimento per le vittime e, in particolare, per le vittime di tratta è sancita da:

- Protocollo OIL del 2014 alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930;
- Principi e linee guida raccomandati dall'OHCHR sui diritti umani e la tratta di esseri umani;
- Protocollo per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, specialmente di donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale;
- La Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale;
- La Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del crimine e dell'abuso di potere;

## MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO

- La Convenzione europea sul risarcimento delle vittime di reati violenti;
- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani
- La Direttiva sull'indennizzo 2004/80/CE;
- La Direttiva sulle vittime di reato 2012/29/UE;
- La Direttiva anti-tratta 2011/36/UE.

Il diritto delle vittime al risarcimento è fermamente radicato nella legge dell'UE.

Le Direttive Europee, in particolare, impongono che lo Stato garantisca una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo. Gli Stati devono prevedere, inoltre, misure che incoraggino l'autore del reato a prestare un adeguato risarcimento alle vittime (art. 16 Direttiva 2012/29/UE). La direttiva 2012/29/UE dedica particolare attenzione alle vittime di violenza di genere e al loro diritto ad avere accesso ad adeguati servizi socio-assistenziali e di supporto che siano parametrati sulle loro peculiari esigenze e che tengano conto dell'entità del danno subito a seguito del reato.

La Direttiva 2004/80/CE ha invece previsto l'obbligo per gli Stati di predisporre adeguati fondi nazionali che garantiscano un equo ed adeguato indennizzo alle vittime di reati intenzionali e violenti nel caso in cui l'autore dei fatti illeciti sia rimasto sconosciuto ovvero non abbia disponibilità finanziarie.

## MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO

Se lo Stato non adempie agli obblighi imposti dalle direttive europee, il/la cittadino/a i cui diritti sono stati lesi può adire l'autorità giudiziaria per farsi risarcire dallo Stato il danno subito per la non attuazione dei propri diritti (Corte di Giustizia Europea, Sentenza Francovich e Bonifaci procedimenti riuniti C-6/90 e C-9/90; In senso conforme anche Carbonari causa num. C-131/97 punto 52; Gozza num 371/97 punto 38).

Per le donne vittime di tratta (di riduzione in schiavitù o sfruttamento della prostituzione) che si costituiscono parte civile nel processo penale è importante ottenere una congrua liquidazione del danno patito in conseguenza delle condotte illecite subite.

Il danno patito dalle vittime è di carattere patrimoniale e non patrimoniale. Per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale, lo stesso è diviso nelle componenti del danno morale (la sofferenza in sé della condotta illecita), il danno biologico (lesione della salute, sviluppo di una malattia) e il danno c.d. esistenziale (sconvolgimento delle abitudini di vita e delle relazioni sociali).

Il risarcimento funge anche da deterrente o punizione per i trasgressori. Questo perché hanno causato danni e sfruttato le vittime, spesso a loro vantaggio finanziario. I trasgressori devono risarcire le vittime e subire ulteriori misure punitive (GRETA, 2019).

Si tenga presente che ci possono essere ostacoli al risarcimento, come la mancanza di informazioni, la mancanza di rappresentanza legale, ecc., di cui le operatrici devono essere consapevoli e poter controbilanciare.

Per facilitare il diritto al risarcimento delle vittime di tratta, le ONG specializzate possono aiutare le donne ad ottenere relazioni di medici, psicologi e altri esperti, sia per sostenere la singola donna nel percorso di elaborazione e superamento del trauma, sia per far

## MODULO IV: PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E SUPPORTO

emergere nelle aule di giustizia l'entità e la gravità dei danni conseguenti al fenomeno della tratta di esseri umani. Le vittime possono anche ricevere informazioni di facile comprensione sulle procedure e i diritti relativi all'indennizzo e devono anche essere indirizzate a ONG specializzate o alle autorità di assistenza subito dopo il riconoscimento per assicurarsi che ricevano un'adeguata consulenza e accompagnamento prima e durante il procedimento, in modo da poter costruire fiducia nel sistema.

Le informazioni sul risarcimento e sull'indennizzo per le vittime di tratta, così come le procedure per richiedere il risarcimento, dovrebbero essere rese disponibili alle vittime non appena vengono riconosciute come tali.

L'indennizzo è una forma di giustizia riparativa che si distingue dal diritto al risarcimento nell'ordinamento italiano in quanto, a differenza del secondo, non mira a compensare in maniera integrale la vittima, ma ad assicurare alla stessa un minimo ristoro dai danni patiti. Il pagamento dell'indennizzo da parte dello Stato ha anche la funzione di riconoscere la gravità delle offese e dare loro la possibilità di reinserirsi nella vita sociale nell'ottica di un *"empowerment"* e come garanzia di non ripetizione dell'illecito (Planitzer, 2020).

### **Come facilitare il diritto delle vittime di tratta al risarcimento**

La cooperazione tra tutti gli attori che sono o dovrebbero essere coinvolti nell'emersione del fenomeno della tratta e nell'assistenza alle vittime - forze dell'ordine, procura, servizi sociali e centri di accoglienza e consulenza - è importante anche per il soddisfacimento del diritto al risarcimento della vittima. La cooperazione aumenta la comprensione reciproca, e può fornire ad avvocati e avvocate molte informazioni per comprovare la richiesta di risarcimento. Le vittime

devono essere rese consapevoli dei loro diritti, specialmente il diritto all'assistenza legale. In questo senso, è molto importante che le operatrici che supportano la vittima tengano presente la necessità di raccogliere informazioni per il risarcimento fin dai primi momenti del percorso di protezione. Alcuni fatti possono essere pienamente documentati solo in momenti specifici, e potrebbero non essere provabili in seguito. Può anche essere necessario incoraggiare altri attori coinvolti a documentare il danno e le circostanze che potranno poi essere utilizzate per provare il danno.

### **Ecco alcune delle cose che possono essere utili da raccogliere fin dall'inizio del percorso di assistenza:**

Assicurarsi che i danni subiti siano inclusi nel rapporto ufficiale della polizia e facciano parte del fascicolo penale.

Le operatrici dei Centri di accoglienza possono redigere relazioni che contengano non solo la storia migratoria della vittima, ma anche i sintomi del trauma patiti (segni di lesioni fisiche, disturbi nell'alimentazione, disturbi nel sonno, ecc.).

Assicurarsi che nelle sue dichiarazioni alle autorità, la vittima scriva e descriva non solo ciò che è successo, ma anche i danni subiti.

In caso di danni fisici, controllare se sono state scattate delle foto o procurarsi la dichiarazione di un medico.

Per quanto riguarda i danni psicologici, assicurarsi che uno psicologo emetta una dichiarazione scritta che spieghi la condizione psicologica del beneficiario/della beneficiaria.

Raccogliere le prove: rapporti dei medici, dell'ospedale, degli psicologi, degli esperti finanziari, giurisprudenza, diari, ecc.

## DATABASE DEI CONTATTI E DELLE RISORSE

La griglia proposta, ri-adattata da Differenza Donna sulla base delle precedenti elaborazioni di Zimmerman (2009) e Payoke (2014), può essere utilizzata per elaborare un database di contatti e riferimenti utili al *referral*. La griglia può essere integrata con sezioni aggiuntive in base al tipo di percorso di supporto offerto (ad es. servizi educativi e formativi, servizi per il lavoro, ecc.)

<b>Centri anti-tratta locali</b>	
...	
...	
<b>Helpline telefoniche</b>	
Helpline contro la tratta di esseri umani	
Helpline contro la violenza e lo stalking	
Helpline servizi pubblici	
...	
<b>Rifugi &amp; servizi di alloggio/accoglienza</b>	
Case rifugio anti-tratta	
Centri di accoglienza per bambini & adolescenti	
Centri di accoglienza per migranti & rifugiati	
Rifugio per senza fissa dimora	
CAV e Case Rifugio per vittime di violenza	
Organizzazioni religiose o comunitarie	
<b>Servizi sanitari</b>	
Consultori	
Servizi per la salute riproduttiva, incluso l'aborto	

Medici di famiglia, pediatri	
Servizi per le dipendenze	
Cliniche mobili o servizi di assistenza	
Servizi sanitari gratuiti & convenzionati	
<b>Salute mentale &amp; servizi di counselling</b>	
Servizi psicologici e psicoterapeutici	
Salute mentale/cliniche psichiatriche	
<b>Organizzazioni non governative &amp; comunitarie</b>	
Anti-tratta	
Violenza di genere	
Organizzazioni per i diritti (diritti umani, diritti delle donne o dei bambini, diritti sul lavoro), servizi per i rifugiati o l'immigrazione	
Servizi per l'assistenza sociale	
Organizzazioni religiose o comunitarie	
<b>Servizi legali</b>	
Avvocati/e iscritti/e al Patrocinio a Spese dello Stato	
Servizi di orientamento e supporto legale	
<b>Contatti con le Istituzioni</b>	
Osservatorio nazionale anti-tratta	
Uffici dei servizi per l'infanzia	
Servizi o centri dedicati alle donne	
Servizi per l'immigrazione	
Accoglienza & servizi sociali	
<b>Ambasciate e uffici consolari</b>	
Ambasciate & servizi consolari per migranti o persone vittime di tratta	

**Forze dell'ordine**

Polizia locale	
Commissariato di Polizia	
Caserma Carabinieri	
Polizia Postale	

**Organizzazioni internazionali**

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni	
Organizzazione Internazionale del Lavoro	
Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani	
UNICEF	
Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine	
UNHCR	

**Organizzazioni non governative in altri Paesi**

Organizzazioni anti-tratta nei più comuni Paesi di provenienza	
--	--

**Mediatori linguistico/culturali (indicare le probabili lingue richieste)**


## Bibliografia

Abbatecola. (2018). Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso. Torino: Rosenberg & Sellier.

Aninoșanu, L., Marțiș, D., Stoian, G., & D'Amico, M. (2016). Why is gender an important factor in the process of trafficking for sexual exploitation? - Guide for professionals, with a special focus on the trafficking of sexual exploitation of Romanian women and girls.

ASAN. (2016). Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons. Tratto da [https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/FAASN\\_gender\\_8\\_email\\_REV.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/FAASN_gender_8_email_REV.pdf)

Atewologun, D. (2018). Intersectionality Theory and Practice. Tratto da [doi:https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.48](https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.48)

Baker, C. N. (2018). Moving Beyond "Slaves, Sinners, and Saviors": An Intersectional Feminist Analysis of US Sex-Trafficking Discourses, Law and Policy. *Journal of Feminist Scholarship* 4 (Spring), 1-23. Tratto da <https://digitalcommons.uri.edu/jfs/vol4/iss4/2>

Biffi, G.; Pfeffer, T.; Trnka-Kwiecinski, A. (2019). Joint Efforts of Police and Health Authorities to Combat Trafficking in Human Beings. Handbook for professionals at the interface of police & health authorities. Tratto da <https://www.payoke.be/wp-content/uploads/2019/05/Handbook-for-Professionals.pdf>

British Columbia. (N.D.). Human Trafficking Glossary. Tratto da <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal->

justice/victims-of-crime/human-trafficking/human-trafficking-training/resources/glossary

Brunovskis, A., & Surtees, A. (2017). Vulnerability and exploitation along the Balkan route: Identifying victims of human trafficking in Serbia. Tratto da <https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2017/02/vulnerability-exploitation-along-the-balkan-route-tip-in-serbia-2017.pdf>

Brunovskis, A., & Surtees, R. (2012). Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance. Summary report. Tratto da [https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/leaving-the-past-behind\\_declining-assistance\\_nexus.pdf](https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/leaving-the-past-behind_declining-assistance_nexus.pdf)

CEDAW. (2020). General recommendation No. 38-- seventy-seventh session, on trafficking in women and girls in the context of global migration. Tratto da [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/38&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/38&Lang=en)

CoE. (2005). Convention on Action against Trafficking in Human Beings. Tratto da <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-/-/conventions/rms/090000168008371d>

CoE. (2005B). EU plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings. Tratto da [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/council-eu-plan-best-practices-standards-and-procedures-combating-and-preventing\\_en](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/council-eu-plan-best-practices-standards-and-procedures-combating-and-preventing_en)

CoE. (2011). Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention). Istanbul. Tratto da <https://rm.coe.int/168008482e>

CoE/UN. (2009). Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs. Tratto da <https://rm.coe.int/16805ad1bb>

Committee on Women's Right and Gender Equality. (2013). Report on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality. Tratto da [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0071\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0071_EN.html)

Constant, A., Gataullina, L., & Zimmermann, F. (2006). Ethnosing Immigrants. Tratto da <http://ftp.iza.org/dp2040.pdf>

Corbanese, V., & Rosas, G. (2020). Protection and assistance of victims of labour exploitation. A comparative analysis. Rome: ILO.

EC. (2012). Communication The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016.

EC. (2016). Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings.

EC. (2020). Data collection on trafficking in human beings in the EU. Tratto da [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/study\\_on\\_data\\_collection\\_on\\_trafficking\\_in\\_human\\_beings\\_in\\_the\\_eu.pdf](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf)

EC. (2020b). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action Plan on Integration and Inclusion 2021-2027. Tratto da [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/action\\_plan\\_on\\_integration\\_and\\_inclusion\\_2021-2027.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf)

EC. (N.D.). Glossary. Tratto da EC - Together against trafficking glossary: [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/citizens-corner-glossary/glossary\\_en](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/citizens-corner-glossary/glossary_en)

EC. (N.D.b). Labour exploitation. Tratto da EC - Together Against Trafficking in Human Beings: [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/means-acts-purpose/labour-exploitation\\_en](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/means-acts-purpose/labour-exploitation_en)

EIGE. (2018). Gender-specific measures in anti-trafficking actions. Tratto da [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/read\\_the\\_report\\_gender-specific\\_measures\\_in\\_anti-trafficking\\_actions.pdf](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/read_the_report_gender-specific_measures_in_anti-trafficking_actions.pdf)

EIGE. (N.D.). Glossary & Thesaurus. Tratto da <https://eige.europa.eu/thesaurus>

End slavery now. (N.D.). Domestic Servitude. Tratto da End slavery now: <https://www.endslaverynow.org/learn/slavery-today/domestic-servitude>

EUCPN. (2020). Unaccompanied minors at risk: preventing child trafficking. Tratto da [https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/2004\\_THB\\_EN\\_G\\_LR.pdf](https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/2004_THB_EN_G_LR.pdf)

European Parliament. (2016). Briefing - The gender dimension of human trafficking. Tratto da [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577950/EPRS\\_BRI\(2016\)577950\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577950/EPRS_BRI(2016)577950_EN.pdf)

EUROPOL. (2018). Criminal networks involved in the trafficking and exploitation of underage victims in the EU. Tratto da <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/criminal-networks-involved-in-trafficking-and-exploitation-of-underage-victims-in-eu>

Europol. (2020). Exploiting isolation Report. Tratto da <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/exploiting-isolation-sexual-predators-increasingly-targeting-children-during-covid-pandemic>

EUROPOL. (N.D.). Child sexual exploitation. Tratto da Crime areas and trends: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/>

EUROPOL. (N.D.). Trafficking in Human Beings. Tratto da <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings>

Feltes, T., Goeckenjan, I., Hoven, E., Ruch, A., & Schartau, L. K.-P. (2018). Opfererfahrungen von Geflüchteten in Deutschland - Übersichtsarbeit zum Stand der Forschung. Bochum.

Flory, L. (2017). Traumasensibler und empowernder Umgang mit Geflüchteten. Ein Praxisleitfaden. Berlin: Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer.

Fondazione Giacomo Brodolini, C. f. (2014). Gender Matters! A practical handbook to implement gender sensitive initiatives to better tackle human trafficking. Tratto da [http://www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/gender\\_sensitive\\_handbook\\_-\\_eng.pdf](http://www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/gender_sensitive_handbook_-_eng.pdf)

Forin, R. e. (2018). Trafficking along Migration Routes to Europe. Bridging the Gap between Migration, Asylum and Anti-Trafficking. Tratto da [https://childhub.org/sites/default/files/webinars/bridging\\_the\\_gap\\_between\\_migration\\_asylum\\_and\\_anti-trafficking.pdf](https://childhub.org/sites/default/files/webinars/bridging_the_gap_between_migration_asylum_and_anti-trafficking.pdf)

Golder, B., & Gawler, M. (2005). Cross-Cutting Tool - Stakeholder Analysis. WWF.

GRETA. (2016). Second GRETA report on United Kingdom. Tratto da <https://rm.coe.int/16806abcdd>

GRETA. (2019). Second Greta report on Germany. Tratto da <https://rm.coe.int/greta-2019-07-fgr-deu-en/1680950011>

GRETA. (2019b). Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy. Strasburg.

GRETA. (2020). Guidance note on preventing and combatting trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation. Tratto da <https://rm.coe.int/guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-/1680a1060c>

GRETA. (2020b). Compendium of good practices in addressing trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation. Tratto da <https://rm.coe.int/mpendium-of-good-practices-in-addressing-trafficking-in-human-beings-f/16809f9bef>

GRETA. (2021). 10th General Report on GRETA's activities. Tratto da [https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2021/04/10th\\_General\\_Report\\_GRETA\\_activities\\_en.pdf](https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2021/04/10th_General_Report_GRETA_activities_en.pdf)

HEUNI. (2021). Heuni education. Tratto da <http://heuni.education:>  
[http://heuni.education/thb\\_training#rec59328691](http://heuni.education/thb_training#rec59328691)

Human Trafficking Capacity Building Center. (2021). Ask an expert series - implementing a victim-centers, trauma-informed program for survivors of human trafficking. Tratto da HTCBC: <https://htcbc.ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh311/files/media/docu>

ment/Q\_A\_Implementing-a-Victim-Centered-Trauma-Informed-Program\_508c.pdf

IASC. (2005). Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Settings. Tratto da <https://www.unhcr.org/453492294.pdf>

ILO. (2016). Forced labour, modern slavery and human trafficking. Tratto da ILO statistics: <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm>

ILO. (2020). Global guidelines on the economic reintegration of victims of forced labour through lifelong learning and skills development approaches.

Inka, L. e. (2019). Handbook on counselling asylum seeking and refugee women victims of gender-based violence. Tratto da <https://heuni.fi/-/handbook-on-counselling>

IOM. (2011). Guidelines for Assisting Victims of Human Trafficking in the East Africa Region. Tratto da [https://publications.iom.int/system/files/pdf/guidelinesforassisting\\_victims\\_en\\_a5.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/guidelinesforassisting_victims_en_a5.pdf)

IOM. (2019). Migrants and Their Vulnerability to Human Trafficking, Modern Slavery and Forced Labour. Tratto da [https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrants\\_and\\_their\\_vulnerability.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrants_and_their_vulnerability.pdf)

IOM. (N.D.). Key migration terms. Tratto da IOM webpage: <https://www.iom.int/key-migration-terms>

Ionescu, G. (2016). Guide of Good Practice – Chance and Challenge Improve Social Services provided to Victims of Human Trafficking.

KOK. (2020). Betroffene von Menschenhandel im Asylkontext: Erkennen, Problembeschreibung und Handlungsempfehlungen. Berlin.

Korićanac, I. (2013). Human Trafficking: Trauma and Psychotherapy. A Collection of Papers. Belgrade: NGO ASTRA, Tamara Vukasović.

Küstner-Nnetu, H. (2018). Umgang mit traumatisierten Menschen in der Beratung. Würzburg. Tratto da [https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user\\_upload/Schwerpunkte/Migration/doc/MBE/Zusammenfassung\\_fuer\\_alle\\_MBEs\\_20.-22.\\_Februar\\_2018.pdf](https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/Migration/doc/MBE/Zusammenfassung_fuer_alle_MBEs_20.-22._Februar_2018.pdf)

La Strada International. (2020). New EU Migration Pact increases risks of human trafficking. Tratto da <https://documentation.lastradainternational.org/Isidocs/3374-La%20Strada%20International%20statement%20-%20EU%20Anti-Trafficking%20Day%2018%20October%202020%20-%20def.pdf>

Laboratory to Combat human Trafficking. (2017). Intersectionality and Human Trafficking Survivorship. Tratto da <https://combathumantrafficking.org/2017/05/intersectionality-human-trafficking-survivorship/>

Lilja, I. (2019). Handbook on counselling asylum seeking and refugee women victims of gender-based violence. Helsinki: HEUNI.

Office of Justice Programs – Office for Victims of Crime: Training and Technical Assistance Center. (N.D.). Human Trafficking Task Force e-Guide: Strengthening Collaborative Responses. Tratto da <https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/1-understanding-human-trafficking/13-victim-centered-approach/>

OHCHR. (N.D.). Child, early and forced marriage, including in humanitarian settings. Tratto da OHCHR webpage:

<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx>

OSCE/ODIHR. (2004). National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook. Tratto da [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joining\\_efforts\\_to\\_protect\\_the\\_rights\\_1.pdf](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joining_efforts_to_protect_the_rights_1.pdf)

PICUM. (2020). What's happening to undocumented people during the COVID-19 pandemic? Tratto da PICUM: [https://picum.org/whats-happening-to-undocumented-people-during-the-covid-19-pandemic/?fbclid=IwAR3YQve69UkmbR7EN-CDHWHelKuUO1B\\_jPx2aaHUc931JG\\_qYZqFT5uCjrM](https://picum.org/whats-happening-to-undocumented-people-during-the-covid-19-pandemic/?fbclid=IwAR3YQve69UkmbR7EN-CDHWHelKuUO1B_jPx2aaHUc931JG_qYZqFT5uCjrM)

Planitzer, J. S. (2020). A Commentary on the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. Vienna: Edward Elgar Publishing.

Polaris, & NHTRC. (N.D.). Building the Global Safety Net for Victims of Human Trafficking - A Toolkit for Hotlines.

RACE in Europe. (2014). Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe. Exploratory Study and Good Practice Examples. Tratto da [http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/trafficking\\_for\\_forced\\_criminal\\_activities\\_and\\_begging\\_in\\_europe.pdf](http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/trafficking_for_forced_criminal_activities_and_begging_in_europe.pdf)

Randle, L. (2020). Risk Factors to the Sex Trafficking. Victimization of Female Refugee. Global connections, 1(1). Tratto da <https://tuljournals.temple.edu/index.php/mundi/article/view/380/252>

Rossel, C.F. et al. (2018). Gender-specific measures in anti-trafficking actions. Vilnius: EIGE.

Scherrer, A. (2019). Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots. Brussels: European Parliamentary Research Service.

Sheldon-Sherman, J. A. (2012). The Missing "P": Prosecution, Prevention, Protection, and Partnership in the Trafficking Victims Protection Act. *Penn State Law Review*, 444-501.

Sullivan, M. (2020). Child Sex Abuse Livestreams Increase During Coronavirus Lockdowns. *Tratto da NPR*: <https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/08/828827926/child-sex-abuse-livestreams-increase-during-coronavirus-lockdowns?t=1623836551469>

Sunde, J. (2018). Child Sexual Grooming: An exploratory study into the grooming of sexually exploited boys. University of Derby. *Tratto da* <https://www.nwgnetwork.org/wp-content/uploads/2018/12/Child-Sexual-Grooming-An-exploratory-study-into-the-grooming-of-sexually-exploited-boys.pdf>

The Scottish Government. (2019). Human Trafficking and Exploitation.

Thomson, M. (2020). Online child abuse rising during lockdown warn police. *Tratto da BBC news*: <https://www.bbc.com/news/world-52773344>

Together free. (N.D.). Forced Criminal exploitation. *Tratto da Together free*: <https://www.togetherfree.org.uk/forced-criminal-exploitation>

U.S. Department of Homeland Security. (N.D.). Law Enforcement – A victim-centred approach. *Tratto da* <https://www.dhs.gov/blue-campaign/law-enforcement>

UK Gov. (N.D.). Sextortion (webcam blackmail). Tratto da NCA: <https://nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/kidnap-and-extortion/sex-tortion-webcam-blackmail>

UK Gov. (N.D.). What is forced marriage? Tratto da [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/879929/What\\_Is\\_Forced\\_Marriage\\_leaflet.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/879929/What_Is_Forced_Marriage_leaflet.pdf)

UN. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000. Tratto da <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx>

UN Department of Economic and Social Affairs. (2018). Prejudice and discrimination: Barriers to social inclusion. Tratto da [https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/02/RWSS-Policy-Brief-Option-4\\_6Feb.pdf](https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/02/RWSS-Policy-Brief-Option-4_6Feb.pdf)

UN General Assembly. (2020). Trafficking in women and girls - Report of the Secretary-General. Tratto da <https://undocs.org/en/A/75/289>

UN news. (2020). Report reveals linkages between human trafficking and forced marriage. Tratto da Un news: <https://news.un.org/en/story/2020/10/1074892>

UN Women, OSCE, ODHIR. (2020). GUIDANCE Addressing Emerging Human Trafficking Trends and Consequences of the COVID-19 Pandemic. Tratto da <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/guidance-addressing-emerging-human-trafficking-trends-and-consequences-of-the-covid-19-pandemic-en.pdf?la=en&vs=4743>

UNHCR. (2002). GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION: Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. Tratto da <https://www.unhcr.org/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html>

UNHCR. (2006). Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons at Risk of Being Trafficked.

UNHCR. (2010). Convention and Protocol relating to the status of refugees. Tratto da <https://www.unhcr.org/3b66c2aa10>

UNHCR. (2020). Global Trends 2019. Tratto da UNHCR: <https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/globaltrends2019/>

UNICEF. (2018). Children account for nearly one-third of identified trafficking victims globally. Tratto da UNICEF: <https://www.unicef.org/press-releases/children-account-nearly-one-third-identified-trafficking-victims-globally>

UNODC. (2021). Global report on trafficking in persons 2020. Tratto da [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP\\_2020\\_15jan\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf)

UNODC. (N.D). Migrant smuggling. Tratto da UNODC webpage: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/migrant-smuggling.html>

Villacampa, C., & Torres, N. (2019). Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims in their passage through the criminal justice system. *International Review of Victimology*.

VV.AA. (2020). Guide for integrated service provision to support access to employment for Third Country National Women Victims of Trafficking for sexual exploitation. Tratto da [https://www.tolerantproject.eu/wp-content/uploads/2020/12/Guide\\_Final.pdf](https://www.tolerantproject.eu/wp-content/uploads/2020/12/Guide_Final.pdf)

VV.AA. (2021). Action plan for developing victim-centred and trauma-informed criminal justice systems. Tratto da [https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/0832ea4e327556b1629db18c84df6f0f186819/action-plan-for-developing-victim-centred-and-trauma-informed-criminal-justice-systems\\_1.pdf](https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/0832ea4e327556b1629db18c84df6f0f186819/action-plan-for-developing-victim-centred-and-trauma-informed-criminal-justice-systems_1.pdf)

Wang, Z., de Graaf, T., & Nijkamp, P. (2018). Barriers of Culture, Networks, and Language in International Migration: A Review. *Region - The Journal of ERSA*, 5(1). Tratto da <https://openjournals.wu.ac.at/ojs/index.php/region/article/view/2033>

Wells, A., Freudenberg, D., & Levander, M. (2019). Gender-Based Violence against Refugee & Asylum-Seeking Women - A Training Tool - Training Manual CCM-GBV project. Boppard: SOLWODI Deutschland e.V.

Yonkova, D. N. (2020). Assisting Trafficked Women Assisting Trafficked - Best Practice Principles of Assistance to Migrant Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation. Dublin & Brussels: ASSIST & ENOMW.



Funded by the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) of the European Union

Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta il punto di vista delle autrici. La Commissione Europea non assume nessuna responsabilità per l'utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute.